



COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO
(PROVINCIA DI BRESCIA)

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

Provincia di BRESCIA

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

INDICE

CAPO I	4
DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE.....	4
Art. 2 - ESCLUSIONI	4
Art. 3 – FONDAMENTI NORMATIVI	4
Art. 4 – DEFINIZIONI	5
Art. 5 –FORME DI INQUINAMENTO ACUSTICO	6
CAPO II	7
DEFINIZIONI DEI LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI SONORI.....	7
Art. 6 – VALORI LIMITE DELLE SORGENTI SONORE	7
Art. 7 – VALORE LIMITE DIFFERENZIALE.....	7
CAPO III	8
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO	8
Art. 8 – DEFINIZIONI E ATTIVITÀ SOGGETTE	8
SEZIONE 1 - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI	8
Art. 9 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE	8
Art. 10 – ORARI DELLE ATTIVITA' RUMOROSE NEI CANTIERI	8
Art. 11 - LIMITI MASSIMI CONSENTITI PER I CANTIERI.....	9
Art. 12 - DEROGHE	9
Art. 13 – EMERGENZE, CANTIERI NOTTURNI E GENERATORI DI EMERGENZA.....	9
SEZIONE 2 – MANIFESTAZIONI MUSICALI, POPOLARI, RICREATIVE, SPORTIVE, LUNA PARK, CIRCHI ED ASSIMILABILI .	10
Art. 14 – ATTIVITA' DISCIPLINATE	10
Art. 15 - LOCALIZZAZIONE E IMPIANTI	10
Art. 16 – ORARI, LIMITI MASSIMI E DEROGHE CONSENTITI PER LE VARIE ATTIVITA' RUMOROSE	11
SEZIONE 3 – DIVERSE ATTIVITA' TEMPORANEE RUMOROSE E INCOMODE.....	12
Art. 17 – ATTIVITA' DISCIPLINATE	12
Art. 18 - LOCALIZZAZIONE E IMPIANTI	13
Art. 19 – ORARI DELLE ATTIVITA' RUMOROSE	13
Art. 20 - LIMITI MASSIMI CONSENTITI	13
Art. 21 - DEROGHE	14
CAPO IV	15
DISCIPLINA DI ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE.....	15
Art. 22 - DEFINIZIONI.....	15
SEZIONE 1 – LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI PUBBLICO SPETTACOLO E PUBBLICI ESERCIZI	15
Art. 23 – ATTIVITA' DISCIPLINATE	15
Art. 24 – ORARI DELLE ATTIVITA' RUMOROSE	15
Art. 25 - LIMITI MASSIMI CONSENTITI	15
SEZIONE 2 – INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO E TRAFFICO VEICOLARE	15
Art. 26 – ATTIVITA' DISCIPLINATE	15
Art. 27 – ORARI DELLE ATTIVITA' RUMOROSE	16
Art. 28 - LIMITI MASSIMI CONSENTITI	16
Art. 29 - CONTENIMENTO ED ABBATTIMENTO	17
SEZIONE 3 – AREE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE (ARTIGIANALI, INDUSTRIALI)	17

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

Provincia di BRESCIA

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Art. 30 – ATTIVITA' DISCIPLINATE	17
Art. 31 – ORARI DELLE ATTIVITA' RUMOROSE	17
Art. 32 - LIMITI MASSIMI CONSENTITI	17
SEZIONE 4 – SEGNALAZIONI SONORE E CAMPANE.....	18
Art. 33 – ATTIVITA' DISCIPLINATE	18
Art. 34 – ORARI DELLE ATTIVITA' RUMOROSE	18
Art. 35 - LIMITI MASSIMI CONSENTITI	18
Art. 36 – CAMPANE	19
CAPO V	19
PROCEDURE AMMINISTRATIVE DETERMINATE DALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' RUMOROSE.....	19
SEZIONE 1 – AUTORIZZAZIONI	19
Art. 37 – ATTIVITA' NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE	19
Art. 38 – ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE	19
Art. 39 – PROCEDURE D'URGENZA.....	20
Art. 40 – ATTIVITA' PER LE QUALI E' CONCESSA AUTORIZZAZIONE SENZA DEROGA.....	20
SEZIONE 2 – ATTI ABILITATIVI EDILIZI, LICENZE E AUTORIZZAZIONI	21
Art. 41 - DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO	21
Art. 42 – PRESCRIZIONI PER PROGETTI SOTTOPOSTI A V.I.A.: DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO E DI CLIMA ACUSTICO.....	23
Art. 43 – DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE IN RAPPORTO AI CONTENUTI DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	24
Art. 44 – REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	25
Art. 45 – PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	26
Art. 46 – PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO CHE POSSONO PROVOCARE INQUINAMENTO ACUSTICO	26
SEZIONE 3 – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	28
Art. 47 – LA GESTIONE DEGLI ESPOSTI DA RUMORE.....	28
Art. 48 – PARERE DEI SERVIZI DEPUTATI AL CONTROLLO	29
Art. 49 – CONTROLLI E MISURAZIONI	30
Art. 50 - ORDINANZE	30
Art. 51 – SANZIONI AMMINISTRATIVE	30
Art. 52 – DISPOSIZIONI FINALI	31
Art. 53 – STRUMENTI URBANISTICI	31
Art. 54 - REGOLAMENTI	31
Allegato A	32
CLASSI DI DESTINAZIONI D'USO DEL TERRITORIO COMUNALE.....	32
Allegato B	35
DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO	35
Allegato C	48
MODULI AMMINISTRATIVI	48

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

Provincia di BRESCIA

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della Legge 26.10.95 n. 447, dei relativi Decreti e Regolamenti di attuazione e della Legge Regionale della Lombardia 10.08.01 n. 13.

Art. 2 - ESCLUSIONI

1. Sono escluse dal capo di applicazione del presente regolamento le sorgenti sonore che producono effetti esclusivamente all'interno di locali adibiti ad attività industriali od artigianali, senza diffusione di rumori nell'ambiente esterno.
2. Sono altresì escluse, ove siano presenti nel territorio comunale, le aree e le attività aeroportuali, la cui disciplina dovrà essere determinata con decreto del Ministero dell'Ambiente.
3. Le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone rimangono disciplinate mediante l'art. 659 del Codice Penale.

Art. 3 – FONDAMENTI NORMATIVI

1. Le norme del presente Regolamento sono formulate in ottemperanza ai disposti della "Legge quadro sull'inquinamento acustico", Legge 26.10.95 n. 447, la quale prescrive (art. 6) che ogni Comune provveda "all'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico", adeguando "i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore".
2. Costituiscono competenza dei Comuni (e, come tali, vengono disciplinate):
 - a) la classificazione del territorio comunale (classificazione acustica);
 - b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con la classificazione acustica;
 - c) l'adozione dei piani di risanamento (se del caso, cioè in presenza di superamento dei valori di attenzione);
 - d) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

Provincia di BRESCIA

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

- provvedimenti che abilitano alla utilizzazione dei medesimi, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività produttive;
- e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico. A tal fine i comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dell'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore;
- f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- g) i controlli:
- delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - della disciplina stabilita all'art. 8, c. 6, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
 - della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione di impatto acustico ove prevista dalla legge;
- h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'art. 2, c. 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.

Art. 4 – DEFINIZIONI

1. Le definizioni tecniche riproducono quelle riportate dalla normativa nazionale e regionale vigente e sono così indicate:

- a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno a un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

Provincia di BRESCIA

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

- c) rumore ambientale: suoni indesiderati o nocivi in ambiente esterno prodotti dalle attività umane, compreso il rumore emesso dai mezzi di trasporto, dovuto al traffico veicolare, ferroviario, aereo o proveniente da siti di attività produttive;
- d) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
- e) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera d);
- f) ricettore: l'ambiente destinato alla permanenza non saltuaria di persone ed utilizzato per le diverse attività umane, esposto all'inquinamento acustico causato da sorgenti sonore;
- g) clima acustico: la condizione sonora esistente in una data porzione di territorio, derivante dall'insieme delle sorgenti sonore, naturali e artificiali;
- h) impatto acustico: la variazione di clima acustico ovvero l'effetto prodotto o indotto in una determinata porzione di territorio, dovuto all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni;
- i) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- j) valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
- k) valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- l) valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

Alle stesse viene fatto riferimento per l'interpretazione del presente regolamento e della documentazione presentata dal Comune, nell'ambito dei procedimenti amministrativi e dei provvedimenti da questo emessi.

Art. 5 –FORME DI INQUINAMENTO ACUSTICO

1. Per i fini di cui al presente regolamento l'inquinamento acustico è considerato nelle seguenti forme:

- a) Inquinamento acustico esterno, che si riflette all'esterno degli ambienti nei quali ha origine o che viene prodotto da attività svolte all'aperto;
- b) inquinamento acustico interno, che è prodotto all'interno di ambienti chiusi.

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

Provincia di BRESCIA

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

CAPO II

DEFINIZIONI DEI LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI SONORI

Art. 6 – VALORI LIMITE DELLE SORGENTI SONORE

1. Il Piano di Classificazione acustica di SAN ZENO NAVIGLIO suddivide il territorio comunale in zone, corrispondenti a 6 “classi di destinazione d’uso”. All’interno di ogni zona devono essere rispettati i valori limite delle sorgenti sonore (valori di emissione, immissione, attenzione, qualità), differenti zona per zona e per periodo di riferimento (diurno, notturno), come stabilito dal D.P.C.M. 14.11.97.

In esso sono definite inoltre le fasce territoriali di pertinenza acustica per le infrastrutture stradali, come indicato nelle tabelle 1 e 2 dell’allegato n. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 30/03/2004.

2. I limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, fissati in relazione alla diversa determinazione d’uso del territorio comunale, sono stabiliti nell’allegato A al presente regolamento, corrispondente alle tabelle B, C e D stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997.

3. Quanto non fosse riconducibile agli strumenti legislativi innanzi citati (a titolo di esempio: attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, spettacoli di carattere temporaneo o mobile, infrastrutture di trasporto, nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative, postazioni di servizi commerciali polifunzionali...), trova disciplina nel presente Regolamento ed è soggetto ai valori limite indicati nello stesso.

Art. 7 – VALORE LIMITE DIFFERENZIALE

1. Per le zone non esclusivamente industriali di cui alle classi dalla prima alla quinta dell’allegato A, oltre ai limiti massimi ammissibili in assoluto, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale):

- 5 dB(A) durante il periodo diurno (dalle ore 06,00 alle ore 22,00);
- 3 dB(A) durante il periodo notturno (dalle ore 22,00 alle ore 06,00).

2. La misura deve essere effettuata all’interno degli ambienti abitativi e nel tempo di osservazione del fenomeno acustico.

3. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del D.M. 11 dicembre 1996, gli impianti a ciclo produttivo continuo, così come definiti dall’articolo 2 dello stesso decreto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, vengono esclusi dall’applicazione del criterio differenziale a condizione che siano rispettati i valori assoluti di immissione.

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

Provincia di BRESCIA

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

CAPO III

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Art. 8 – DEFINIZIONI E ATTIVITÀ SOGGETTE

1. Si definisce attività "temporanea" qualsiasi attività con sviluppo temporale limitato e/o determinata dalla variabilità del luogo in cui è posta in essere.
2. Le seguenti attività temporanee quali i cantieri edili e stradali, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, devono essere autorizzate da parte del comune, anche in deroga ai limiti previsti dalla classificazione sulla base dei criteri che sono stati così indicati dalla legge regionale n° 13/01.

SEZIONE 1 - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Art. 9 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE

Nei cantieri edili, stradali o di diversa natura, macchine, attrezzature, utensili ed impianti di cui si prevede l'utilizzo dovranno avere caratteristiche di funzionamento conformi – per quanto concerne la produzione di rumore - alle direttive dell'Unione Europea e, qualora esistenti, alle normative nazionali di recepimento (si citano, a titolo esemplificativo, il D.L.vo 4.09.2002 n. 262 in attuazione della Direttiva n. 2000/14/Ce dell'8.05.2000, il D.P.R. n. 459/1996 e il D. L.vo n. 277/91); per strumentazioni il cui funzionamento non sia disciplinato dalla normativa vigente, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro impiego (isolamento acustico con materiali appositi o carter, scelta di posizioni a minor impatto...). Dispositivi di segnalazione acustica dovranno essere utilizzati nei modi previsti dalla normativa vigente, sostituiti e coadiuvati, ove possibile ed opportuno, da segnalatori di tipo luminoso, comunque nel pieno rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche. E' vietato l'uso di macchinari privi della certificazione di emissione acustica contenuta nella relativa scheda tecnica.

Art. 10 – ORARI DELLE ATTIVITA' RUMOROSE NEI CANTIERI

Nei cantieri edili, i lavori con macchine, attrezzature, utensili ed impianti con generazione di rumore superiore al livello permesso dai limiti della zona in cui si opera, sono consentiti dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle 14,30 alle 19,00.

Nei cantieri stradali, i lavori con macchine, attrezzature, utensili ed impianti con generazione di rumore superiore al livello permesso dai limiti della zona in cui si opera, sono consentiti dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

Provincia di BRESCIA

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

In cantieri di diversa natura, i lavori con generazione di rumore superiore al livello permesso dai limiti della zona in cui si opera, sono consentiti negli orari valevoli per cantieri assimilabili ad edili o stradali.

I suddetti orari restano validi per giorni non festivi, compresi fra lunedì e venerdì, oltre che per il sabato mattina sino alle ore 12.30.

Art. 11 - LIMITI MASSIMI CONSENTITI PER I CANTIERI

In mancanza di normativa nazionale o regionale che regolamenti la rumorosità dei cantieri edili, stradali ed assimilati, resta fissato come limite di livello sonoro continuo equivalente da non superare (Leq) quello caratteristico di una zona di Classe VI, pari a 70 dB(A). Il livello sonoro si intende misurato al perimetro delle aree in cui vengono esercitate le attività.

Non si considerano i limiti differenziali.

Art. 12 - DEROGHE

Limiti massimi di immissioni sonore meno vincolanti di quelli statuiti all'art. 8 potranno essere concessi dal Comune per periodi limitati. Il livello sonoro non potrà comunque superare il valore di 85 dB(A). Per l'ottenimento di tale deroga la Ditta richiedente dovrà presentare domanda di autorizzazione secondo le modalità di cui al Titolo V del presente Regolamento.

Per i giorni festivi e per i periodi notturni é esclusa l'autorizzazione di qualsiasi deroga ai limiti massimi di immissione sonora previsti.

Art. 13 – EMERGENZE, CANTIERI NOTTURNI E GENERATORI DI EMERGENZA

Ai cantieri edili, stradali od assimilati, da attivarsi in emergenza per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) ovvero ai cantieri od aree operative determinati da situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, non si applicano le norme relative agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento e la deroga si intende automaticamente rilasciata.

Il Comune può concedere deroga agli orari delle lavorazioni serali/ notturne in cantieri stradali od assimilati, per ragioni di pubblica utilità, previa opportuna informazione alla cittadinanza interessata con congruo anticipo, a cura di chi esegue i lavori. In tal caso, sono fatti salvi gli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento. Limiti massimi di immissioni sonore meno vincolanti di quelli statuiti all'art. 8 potranno essere concessi per periodi limitati, di durata non superiore a 30 minuti; il livello sonoro massimo consentito in deroga, ai sensi dell'art. 9, è tuttavia fissato in 80 dB(A).

In fase di gestione di un'emergenza e in occasione delle manutenzioni programmate, le emissioni dei generatori di emergenza (per esempio i pozzi di acqua potabile) non sono tenute al rispetto dei limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale e dei limiti differenziali di cui all'articolo

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

Provincia di BRESCIA

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella C in allegato al presente regolamento) a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a contenere i valori di emissione.

SEZIONE 2 – MANIFESTAZIONI MUSICALI, POPOLARI, RICREATIVE, SPORTIVE, LUNA PARK, CIRCHI ED ASSIMILABILI

Art. 14 – ATTIVITA' DISCIPLINATE

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge:

- i concerti;
- gli spettacoli;
- le feste popolari;
- le sagre;
- le manifestazioni di partito;
- le manifestazioni sindacali;
- le manifestazioni di beneficenza;
- i luna park;
- le manifestazioni sportive,
- e quant'altro, che per la buona riuscita necessitano dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore e con allestimenti temporanei.

Art. 15 - LOCALIZZAZIONE E IMPIANTI

La localizzazione delle strutture/attività avverrà prioritariamente nei siti indicati nel Piano di Classificazione Acustica.

Il Comune di San Zeno Naviglio ha individuato in alcune aree distribuite sul territorio, indicate graficamente nella documentazione cartografica facente parte del Piano di Classificazione acustica del territorio, non vicine ad ospedali o scuole, le zone nelle quali verranno svolte tali manifestazioni:

- Parcheggio del centro sportivo – piazza Aldo Moro (classe acustica: III e IV);
- oratorio parrocchiale San Giovanni Bosco, via Roma (classe acustica III).

Il Comune potrà eventualmente modificare o ampliare l'elenco delle aree adibite a pubblico spettacolo con apposita delibera.

All'interno di tali aree, le attività temporanee di cui all'art 14, non sono sottoposte all'autorizzazione, ma si intendono tacitamente autorizzate purché si svolgano nei giorni e negli orari definiti dal regolamento.

In alternativa, sarà valutata caso per caso, in relazione alle consuetudini locali, al tipo di manifestazione ed al periodo dell'anno in cui questa si svolge (periodo estivo ovvero invernale).

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

Provincia di BRESCIA

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Potranno anche essere utilizzate allo scopo aree previste dal P.G.T. "per attrezzature pubbliche e interesse pubblico" e le aree normalmente utilizzate per le sagre parrocchiali, fatta salva eventuale verifica di idoneità.

Potranno svolgersi quindi anche in luoghi indicati dai richiedenti, purché ritenuti idonei dall'Amministrazione.

In relazione alla natura della manifestazione svolta, potranno essere richieste ai responsabili delle attività particolari limitazioni sulle singole sorgenti sonore, tali da contenerne gli effetti esterni, pur nel rispetto della buona riuscita della manifestazione stessa.

Art. 16 – ORARI, LIMITI MASSIMI E DEROGHE CONSENTITI PER LE VARIE ATTIVITA' RUMOROSE

A) LUNA PARK, CIRCHI E ASSIMILATI

Il funzionamento delle sorgenti sonore con generazione di rumore superiore al livello permesso dai limiti della zona in cui si opera, è consentito a partire dalle ore 9,00, dalla domenica al giovedì fino alle ore 23,00, venerdì e sabato e prefestivi fino alle ore 24,00, con interruzione pomeridiana dalle ore 12,30 alle 15,30.

Il limite di livello sonoro continuo equivalente da non superare (Leq) è quello caratteristico di una zona di classe V, misurato al perimetro delle aree in cui vengono esercitate le attività, con estensione del differenziale diurno di 5 dB (A) negli orari di cui all'articolo precedente.

Dovrà essere rispettato il livello sonoro di 65 dB(A) in facciata dell'alloggio del più vicino recettore. Nel caso di presenza di più attrazioni, ciascuna potrà essere autorizzata ad un'emissione sonora non superiore a 60 dB(A), ma potranno essere poste ulteriori limitazioni qualora la sommatoria delle emissioni produca livelli di rumorosità non accettabili.

B) MANIFESTAZIONI MUSICALI, SPETTACOLI E ATTIVITÀ DI CARATTERE TEMPORANEO IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, ANCHE ESERCITATE PRESSO PUBBLICI ESERCIZI.

In via generale sono ammesse nel numero massimo di 10 giornate per lo stesso sito nell'arco di un anno solare.

Qualora una singola manifestazione dovesse avere durata superiore alle 10 giornate consecutive, questa dovrà essere svolta preferibilmente all'interno delle aree indicate nel Piano di Classificazione Acustica. Sia in tal caso sia se dovesse interessare aree diverse, l'eventuale concessione della deroga, rilasciata secondo quanto indicato al presente punto, sarà valutata caso per caso ed il Comune anche in relazione al contesto urbano in cui è inserita l'attività per la quale si richiede la deroga, potrà autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento.

Il funzionamento delle sorgenti sonore con generazione di rumore superiore al livello consentito dai limiti della zona in cui si opera, è consentito dalla domenica al giovedì fino alle 23,30; venerdì, sabato e prefestivi fino alle 24,00.

Viene fissato come limite di livello sonoro continuo equivalente da non superare (Leq) quello caratteristico di una zona di Classe V, misurato al perimetro delle aree in cui vengono esercitate le

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

Provincia di BRESCIA

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

attività, con l'estensione del limite differenziale diurno di 5 dB(A) negli orari sopra indicati.

Se le attività di cui sopra sono organizzate o coordinate o convenzionate con l'Amministrazione comunale può essere richiesta ed ottenuta la deroga fino a 60 giorni.

Considerato che tali attività, qualora effettuate all'aperto, possono interferire tra di loro o avere un particolare impatto in alcuni siti particolari, necessita una programmazione e possono essere poste limitazioni più restrittive rispetto a quelle sopra indicate, che rappresentano meramente delle linee guida.

Per tali attività quindi, anche all'interno delle prescrizioni (limiti, orari e numero di manifestazioni) di cui sopra, deve essere sempre presentata al Comune, 30 giorni prima della data di effettuazione, apposita richiesta di autorizzazione.

C) MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Le manifestazioni sportive che possono produrre emissioni rumorose sono consentite nei seguenti orari: dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 24,00, purché non sia superato, alla facciata delle abitazioni circostanti, il valore di 70 dB(A).

D) ALTRE MANIFESTAZIONI

Le manifestazioni quali comizi politici e sindacali, commemorative pubbliche, a carattere benefico che si svolgano in periodo diurno, entro le ore 19, sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga per l'uso di apparecchi elettroacustici per l'amplificazione della voce. Tuttavia, se connesse ai comizi, si svolgono manifestazioni musicali, queste soggiacciono alla disciplina del presente regolamento.

Sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga le processioni religiose.

Sono fatti salvi, per tutte le attività temporanee, i limiti posti a tutela della salute dei frequentatori relativi ai livelli massimi stabiliti dal D.P.C.M. 16/04/99 n. 215 pari 90 dB(A).

Limiti massimi di immissione meno vincolanti di quelli sopra indicati potranno essere concessi dal Comune, sentiti i competenti servizi di controllo.

SEZIONE 3 – DIVERSE ATTIVITA' TEMPORANEE RUMOROSE E INCOMODE

Art. 17 – ATTIVITA' DISCIPLINATE

La presente sezione riguarda le emissioni sonore provenienti da attività di carattere occasionale, non contemplate in altri articoli del presente Regolamento. Le emissioni possono derivare dall'esercizio di professioni o mestieri rumorosi o scomodi, come anche dall'uso temporaneo di macchine, apparecchi e strumenti che provochino rumori, strepiti o vibrazioni (compressori, macchine per tessitura, trapani...; macchine da giardino, altoparlanti, ventilatori...; aspirapolvere, lavatrici, strumenti musicali, apparecchi stereo, apparecchi radio-televisivi...).

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

Provincia di BRESCIA

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

La presente sezione disciplina, altresì, l'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi, utilizzati per fini tecnici, agricoli o diversi, su tutto il territorio comunale.

Restano escluse le emissioni generate all'interno di zone che lo strumento urbanistico vigente destina ad area Industriale-Artigianale.

Art. 18 - LOCALIZZAZIONE E IMPIANTI

Nel primo caso previsto (professioni o mestieri), le attività, e con esse le generazioni di rumore, possono durare per più ore della giornata, anche con la medesima localizzazione; nel secondo caso (uso di macchine, apparecchi e strumenti), le attività possono protrarsi per svariate ore nel corso della giornata, eventualmente anche per giorni consecutivi, ma mantengono l'occasionalità e la temporaneità. In relazione alla natura dell'attività svolta, dovranno essere adottate tutte le possibili misure necessarie per contenerne gli effetti acustici, riducendo le molestie a terzi.

Art. 19 – ORARI DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Fatti salvi (ai sensi del T.U.LL.P.S.) i poteri del Sindaco di stabilire gli orari delle attività rumorose o incombode con proprio provvedimento, ovvero di regolamentare casi specifici qualora le circostanze ne determinino la necessità, la generazione di rumore è consentita, normalmente tra le ore 8.00 e le ore 12.30 e tra le ore 14.30 e le ore 20,00 nei giorni feriali.

Di sabato e nei giorni festivi, le attività rumorose sono consentite dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle 19.00.

Le macchine e gli impianti per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 31 in ambiente esterno, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico, nelle aree adiacenti, ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, comunque conformi alle direttive comunitarie e alla normativa nazionale (considerando il D. L.vo 4.09.2002 n. 262 e sue modifiche ed integrazioni, per le emissioni).

L'uso di altoparlanti su veicoli (pubblicità fonica), nei casi previsti dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (art. 59), è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

L'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi, esclusivamente per fini tecnici o agricoli, su tutto il territorio comunale, è consentito negli orari previsti per le attività rumorose o incombode, come da commi 1 e 2 del presente articolo. L'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi per usi diversi da quelli indicati è vietato, salvo deroga temporanea rilasciata dal Comune.

Lo svolgimento delle attività in orari diversi da quelli previsti dovrà essere soggetto a preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune; esso dovrà comunque avvenire con modalità compatibili con la tutela della quiete pubblica ed ai sensi delle norme vigenti

Art. 20 - LIMITI MASSIMI CONSENTITI

In mancanza di normativa nazionale o regionale che regolamenti la rumorosità delle attività temporanee in oggetto, resta fissato come limite di livello sonoro continuo equivalente da non

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

Provincia di BRESCIA

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

superare (Leq) quello caratteristico di una zona di Classe IV. Il livello sonoro si intende misurato in corrispondenza degli spazi occupati da persone o comunità.

Il livello sonoro determinato dall'accensione (autorizzata con o senza deroga) di fuochi di artificio e razzi, misurato in corrispondenza dei recettori sensibili (spazi occupati da persone o comunità) ed espresso in termini di SEL ai sensi del D.M. Ambiente 16.03.98, non deve superare i 95 dB(A) per eventi di durata inferiore a 10 secondi, i 90 dB(A) per eventi di durata compresa fra 10 secondi e 15 minuti, gli 85 dB(A) per eventi di durata compresa fra 15 e 45 minuti.

Art. 21 - DEROGHE

Limiti massimi di immissioni sonore meno vincolanti di quelli statuiti all'art. 20 potranno essere concessi dal Sindaco (sentiti i competenti Servizi di controllo), tenendo opportunamente conto dell'ambito di localizzazione dell'attività temporanea, fino ad un massimo di livello sonoro espresso da 80 dB(A), in corrispondenza dell'origine del rumore, a condizione che il protrarsi della causa di maggior disturbo avvenga per un periodo non superiore a 1/8 della durata dell'attività stessa.

Tale norma non si applica al rumore determinato dall'accensione di razzi e fuochi d'artificio, per i quali i limiti di cui all'art. 20 sono inderogabili. Invece, il Comune può autorizzare deroga temporanea all'accensione di fuochi d'artificio ed al lancio di razzi per usi non tecnici o agricoli, purché rilasciata per iscritto e preventivamente, a seguito di richiesta scritta e motivata del soggetto interessato.

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

Provincia di BRESCIA

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

CAPO IV

DISCIPLINA DI ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE

Art. 22 - DEFINIZIONI

Nel presente Regolamento si definisce "altra attività rumorosa" qualsiasi attività con sviluppo temporale non limitato, ripetitiva o anche mutevole nella sua prerogativa di generazione di rumore, ma con ubicazione localizzata.

SEZIONE 1 – LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI PUBBLICO SPETTACOLO E PUBBLICI ESERCIZI

Art. 23 – ATTIVITA' DISCIPLINATE

La presente sezione riguarda le emissioni sonore nei locali di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della medesima autorizzazione di pubblico spettacolo, nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto.

Art. 24 – ORARI DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Lo svolgimento dell'attività a seguito della quale avviene la produzione di rumore, all'aperto come al chiuso, è normato dalle vigenti Leggi e Regolamenti che disciplinano i pubblici esercizi.

Art. 25 - LIMITI MASSIMI CONSENTITI

I valori limite delle sorgenti sonore stabiliti nel Piano di Zonizzazione Acustica comunale mantengono piena validità anche per quanto concerne l'impatto acustico di locali di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante (compresi circoli privati), e pubblici esercizi, in ambiente chiuso o all'aperto.

All'interno dei luoghi in oggetto, i valori dei livelli massimi di pressione sonora consentiti, determinati in base agli indici di misura $L_{A_{max}}$ e $L_{A_{eq}}$, definiti dal D.M. Ambiente 16.03.98, sono i seguenti: 102 dB(A) per $L_{A_{max}}$ e 95 dB(A) $L_{A_{eq}}$, come stabilito nel D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215.

SEZIONE 2 – INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO E TRAFFICO VEICOLARE

Art. 26 – ATTIVITA' DISCIPLINATE

In considerazione della tipologia di infrastrutture di trasporto presenti nell'ambito del territorio comunale, nonché della Normativa vigente, la presente sezione riguarda le emissioni sonore derivanti dalla mobilità dei veicoli stradali, con ciò intendendo autovetture, veicoli commerciali

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

Provincia di BRESCIA

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

leggeri e pesanti, autobus e motocicli, ovvero i veicoli di cui all'art. 47 – lettere e, f, g, h, i, l, m, n - del Codice della Strada.

Restano escluse dalla disciplina della presente sezione le emissioni sonore prodotte dall'esercizio delle infrastrutture delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie, regolamentate dal D.P.R. 18.11.98 n. 459.

Art. 27 – ORARI DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Ai sensi del D.M. Ambiente 16.03.98 si intende circolazione veicolare nel "periodo diurno" quella relativa all'intervallo compreso fra le ore 6.00 e le ore 22.00, circolazione veicolare nel "periodo notturno" quella relativa all'intervallo compreso fra le ore 22.00 e le ore 6.00. Il Tempo di Riferimento (T_R) per la misura dell'inquinamento acustico nel periodo diurno e notturno coincide con le medesime fasce orarie.

Fatte salve eventuali possibili limitazioni alla circolazione veicolare, limitatamente a strade predefinite e per quanto di competenza dell'Ente gestore (Zone a Traffico Limitato...), non sono previste limitazioni alla generazione del rumore veicolare.

Art. 28 - LIMITI MASSIMI CONSENTITI

Le fasce di pertinenza acustica ed i relativi limiti massimi consentiti, riportati nel Piano di zonizzazione acustica comunale, sono definiti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 30/03/2004 all'allegato n. 1, Tabella I per strade di nuova realizzazione e Tabella n. II per strade esistenti ed assimilabili. Dicesi fascia di pertinenza acustica la striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale il decreto citato stabilisce i limiti di immissione del rumore.

Per quanto riguarda le strade urbane di quartiere e locali, come previsto nelle medesime tabelle del sopraccitato D.P.R. 142/2004, i limiti vengono definiti dal Comune nel Piano di Zonizzazione Acustica:

Tabella 1

Infrastruttura	Tipo di strada (secondo il codice della strada)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
Autostrada A21 "Torino-Piacenza-Brescia"	A- autostrada	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
SPBS 45bis "Gardesana Occidentale"	C2 - extraurbana secondaria	150	50	40	65	55

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

Provincia di BRESCIA

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Per tutte, limitatamente all'inquinamento acustico prodotto dai mezzi di trasporto, valgono i limiti particolari previsti dal DPR n° 142 del 20/03/04 per il traffico, come espressi nella tabella 1 precedente.

Le emissioni sonore prodotte dai veicoli restano fissate dal Codice della Strada.

Art. 29 - CONTENIMENTO ED ABBATTIMENTO

Per quanto possibile, negli assi viari ad elevato flusso di traffico, dovranno essere adottate soluzioni tecnologiche, accorgimenti costruttivi e scelte di materiali idonei a garantire la minimizzazione dell'inquinamento acustico prodotto dalla circolazione veicolare, mentre negli assi viari secondari si privilegeranno interventi di moderazione del traffico.

Per l'abbattimento della rumorosità prodotta dal traffico, vengono vietate le seguenti attività o comportamenti:

1. fare funzionare il motore a regime elevato ed a veicolo fermo nei centri abitati;
2. eseguire manovre rumorose, produrre rapide accelerazioni o stridio di pneumatici senza necessità;
3. eseguire operazioni di carico e scarico senza adottare adeguati provvedimenti per ridurre la rumorosità;
4. trasportare bidoni, profilati metallici o comunque carichi potenzialmente rumorosi, senza fissarli/isolarli adeguatamente;
5. utilizzare ad alto volume apparecchi radio o altri strumenti per la riproduzione di suoni, installati o trasportati a bordo di veicoli;
6. azionare sirene su veicoli autorizzati fuori dai casi di necessità.

SEZIONE 3 – AREE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE (ARTIGIANALI, INDUSTRIALI)

Art. 30 – ATTIVITA' DISCIPLINATE

La presente sezione riguarda le emissioni sonore di impianti a ciclo produttivo continuo ed imprese in area per attività produttiva.

Art. 31 – ORARI DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Lo svolgimento dell'attività produttiva a seguito della quale avviene la produzione di rumore è normato dalle vigenti disposizioni che disciplinano l'attività stessa.

Art. 32 - LIMITI MASSIMI CONSENTITI

Per le attività in esame si applicano i disposti del D.P.C.M. 1.03.91, il D. L.vo 15.08.91 n. 277, il D. 11.12.96, il D.M. Ambiente 16.03.98, il D. L.vo 4.09.2002 n. 262 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

Provincia di BRESCIA

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

I valori limite delle sorgenti sonore, normati dal D.P.C.M. 14.11.97 (ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni), a “tutela dell’ambiente esterno ed abitativo dall’inquinamento acustico”, riferiti a 6 Classi di destinazione d’uso del territorio (Zone), mantengono piena validità anche per le aree produttive, normalmente inserite in Zona V o Zona VI. Detti valori sono da dedursi a partire dal Piano di Classificazione Acustica comunale.

Per le attività produttive “fuori zona” i valori limite delle sorgenti sonore sono quelli stabiliti dalla Classe di destinazione d’uso dell’ambito territoriale in cui le colloca il Piano di Classificazione Acustica comunale.

SEZIONE 4 – SEGNALAZIONI SONORE E CAMPANE

Art. 33 – ATTIVITA’ DISCIPLINATE

La presente sezione riguarda le emissioni sonore di dispositivi di allarme, anche antifurto e anti-intrusione, installati su qualsiasi sorgente fissa o mobile (edifici, autoveicoli o altri beni...), nonché le segnalazioni sonore emesse da sorgenti diverse (sirene e affini). E’ fatto salvo quanto disposto dal Codice della Strada (D. L.vo 30.04.92 n. 285, con le modifiche di cui al D. L.vo n. 360/1993) agli artt. 71, 72, 75, 79 e, in particolare, agli artt. 155 e 156 e quanto statuito dal relativo Regolamento di esecuzione all’art. 350.

Art. 34 – ORARI DELLE ATTIVITA’ RUMOROSE

Lo svolgimento delle attività di cui all’art. 33, a seguito delle quali avviene la produzione di rumore, non è soggetto a specifica normativa. Fa eccezione l’utilizzo di sirene negli stabilimenti industriali, consentito esclusivamente tra le ore 7.00 e le ore 21.00, per segnalare inizio e termine dei turni di lavoro.

Art. 35 - LIMITI MASSIMI CONSENTITI

In mancanza di normativa nazionale o regionale che regolamenti la rumorosità prodotta da sistemi di allarme, anche antifurto e anti-intrusione, con segnale acustico installato su sorgenti mobili e fisse, il livello sonoro misurato in corrispondenza dei recettori sensibili (spazi occupati da persone o comunità) non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore previsti da Leggi e Decreti vigenti. L’emissione sonora dei suddetti dispositivi deve essere intervallata e non può superare, in ogni caso, la durata massima di 3 (tre) minuti per gli antifurto veicolari, di 15 (quindici) minuti per segnali acustici diversi.

Il livello sonoro determinato da segnalazioni acustiche emesse da sorgenti diverse, misurato in corrispondenza dei recettori sensibili (spazi occupati da persone o comunità) ed espresso in termini di SEL ai sensi del D.M. Ambiente 16.03.98, non deve superare gli 85 dB(A) per eventi di durata inferiore a 10 secondi, gli 80 dB(A) per eventi di durata compresa fra 10 e 60 secondi; per eventi di

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

Provincia di BRESCIA

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

maggior durata valgono i valori limite delle sorgenti sonore, normati da Leggi e Decreti vigenti, da applicarsi con riferimento alle disposizioni del Piano di Classificazione Acustica.

Art. 36 – CAMPANE

Il suono delle campane, in considerazione del suo significato simbolico e di tradizione religiosa e culturale, non è soggetto alle disposizioni del presente regolamento qualora sia manifestazione legata allo svolgersi di manifestazioni religiose.

Sono comunque soggette al rispetto dei limiti di cui all'articolo 8 del presente regolamento le immissioni ed emissioni sonore provenienti da manifestazioni diverse da quelle di cui al comma 1, nonché tutte le emissioni ed immissioni, comprese quelle relative a funzioni religiose, derivanti da impianti elettroacustici in sostituzione delle campane.

CAPO V

PROCEDURE AMMINISTRATIVE DETERMINATE DALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' RUMOROSE

SEZIONE 1 – AUTORIZZAZIONI

Art. 37 – ATTIVITA' NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

L'esercizio di qualsiasi attività, anche a carattere temporaneo, che determini emissioni rumorose sul territorio comunale, nel rispetto dei valori limite di rumore, degli orari e delle prescrizioni di cui al presente Regolamento, non necessita di specifica autorizzazione.

Neppure è richiesta autorizzazione per lo svolgimento delle attività di carattere occasionale di cui all'art. 21. Tuttavia, l'Amministrazione Comunale si riserva comunque di effettuare, per proprio conto o in seguito a segnalazioni circostanziate, gli eventuali controlli necessari alla verifica della compatibilità delle immissioni sonore con l'ambiente e con la salute dei cittadini, nonché del rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento.

Per le attività di carattere temporaneo, i principali limiti, orari e prescrizioni previsti dal presente Regolamento saranno esplicitamente indicati negli atti abilitativi edilizi o licenze e il relativo rispetto potrà essere oggetto di controllo.

Art. 38 – ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Qualora, per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il titolare o il legale rappresentante di qualsivoglia Ditta impegnata nel territorio comunale a svolgere attività rumorosa a carattere temporaneo ritenesse necessario superare i limiti di rumore e/o di orario indicati nel Regolamento, dovrà indirizzare al Comune specifica domanda di autorizzazione in deroga. La domanda dovrà

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

Provincia di BRESCIA

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

essere presentata almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa e, se accolta, dovrà essere pubblicizzata a cura dei soggetti richiedenti presso il sito di attività almeno 3 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'attività autorizzata.

Il Responsabile del competente servizio, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, su conforme parere dei Servizi di controllo, può autorizzare deroghe in base a quanto stabilito dal presente Regolamento, tenuto conto di: durata, periodo e luogo di svolgimento dell'attività, entità del disagio causato. L'autorizzazione si intende concessa dalla data in cui viene consegnata o ritirata dal titolare dell'attività che ne ha fatto richiesta.

In caso di attivazione di cantieri edili o stradali che comportano il superamento dei limiti e/o degli orari indicati nel presente Regolamento, la domanda di autorizzazione deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, su conforme parere dei competenti Organi addetti al controllo.

Per le attività descritte alla sezione 2 che comportano il superamento dei limiti e/o degli orari indicati nel presente Regolamento la domanda di autorizzazione deve essere presentata almeno 30 giorni prima, contestualmente alla domanda di licenza per spettacoli e trattenimenti pubblici secondo modalità stabilite dagli uffici comunali competenti.

L'autorizzazione sarà rilasciata su conforme parere dei competenti Servizi di controllo (sezione provinciale dell'A.R.P.A.) unitamente alla licenza. Gli eventuali costi sostenuti dall'Amministrazione per il rilascio dell'autorizzazione in deroga sono a carico del richiedente.

Art. 39 – PROCEDURE D'URGENZA

Nei casi di cui agli articoli precedenti, ove il titolare o il responsabile (a qualsiasi titolo) dell'attività rumorosa debba attivare le lavorazioni o utilizzare macchinari rumorosi entro il termine previsto di 30 (trenta) giorni, sarà mantenuto l'obbligo di presentare la domanda di cui all'art. 34.

L'Amministrazione Comunale valuterà l'urgenza della richiesta e potrà procedere al rilascio di un'autorizzazione provvisoria. Richiederà comunque il parere dei Servizi di controllo competenti (sezione provinciale dell'A.R.P.A.), e quindi procederà al rilascio dell'autorizzazione definitiva ovvero alla revoca dell'autorizzazione rilasciata provvisoriamente nei modi e nei termini stabiliti negli articoli precedenti.

Art. 40 – ATTIVITA' PER LE QUALI E' CONCESSA AUTORIZZAZIONE SENZA DEROGA

Possono essere autorizzate ai sensi degli artt. 36-37, ma senza concessione delle deroghe esplicitamente previste nel seguente Regolamento, le attività rumorose, a carattere temporaneo, ubicate in "aree particolarmente protette" (Classe I), di cui alla Tabella A del D.P.C.M. 14.11.97 (ed eventuali successive modifiche od integrazioni), specificate come da D.G.R. Lombardia 12.07.95 n. 7/9776 (e successive modifiche od integrazioni) e come tali previste nel Piano di Classificazione Acustica. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, rientrano in Classe I: complessi ospedalieri,

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

Provincia di BRESCIA

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

complessi scolastici, parchi pubblici di scala urbana, aree residenziali rurali, beni paesaggistici e ambientali vincolati, zone sottoposte a vincolo paesaggistico, aree di tutela...

Neppure è concessa alcuna deroga alle attività poste in essere in aree confinanti con territori in Classe I, nel caso in cui i provvedimenti adottabili per il contenimento del rumore non riescano a contenere le emissioni acustiche al di sotto dei valori limite di Legge della zona protetta.

SEZIONE 2 – ATTI ABILITATIVI EDILIZI, LICENZE E AUTORIZZAZIONI

Art. 41 - DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Tutte istanze relative a:

- a) permessi a costruire o denunce di inizio di attività edilizia relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- b) provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture;
- c) licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività produttive;

dovranno essere corredate di una Documentazione di Previsione di Impatto Acustico.

La Documentazione di Previsione di Impatto Acustico sarà predisposta secondo gli indirizzi di cui all'Allegato B al presente Regolamento.

Sono da intendersi soggetti alla presentazione della predetta documentazione, oltre ai nuovi insediamenti: le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso.

Qualora ad una richiesta di voltura o di nuova licenza d'esercizio, non corrisponda la presentazione di permesso di costruire-denuncia di inizio attività/ autorizzazione, la Documentazione di Previsione di Impatto Acustico dovrà essere allegata alla domanda di licenza.

Per il rilascio di permesso di costruire/ autorizzazione, potrà essere richiesto dal Responsabile del Procedimento il preventivo parere favorevole dei competenti Servizi di controllo.

In tutti quei casi in cui la domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui ai predetti punti a, b, c, riguardi opere o infrastrutture idonee a produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi di Legge, tale domanda dovrà contenere indicazione esplicita delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

Fatte salve le prescrizioni di cui ai precedenti articoli del presente Titolo, sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate di seguito, come da Allegato B al DPR 19/10/2011, n. 227, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi e' fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

Provincia di BRESCIA

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di i limiti di Legge previsti per la Classe di destinazione d'uso dell'area in cui l'insediamento stesso si sviluppa..

1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.
10. Stabilimenti balneari.
11. Agenzie di viaggio.
12. Sale da gioco.
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.
19. Attività di informatica – software.
20. Attività di informatica – house.
21. Attività di informatica – internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.
25. Centro massaggi e solarium.
26. Piercing e tatuaggi.
27. Laboratori veterinari.
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
31. Lavanderie e stirerie.
32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
33. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

Provincia di BRESCIA

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
42. Liuteria.
43. Laboratori di restauro artistico.
44. Riparazione di beni di consumo.
45. Ottici.
46. Fotografi.
47. Grafici,

Per le attività diverse da quelle qui sopra indicate le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Art. 42 – PRESCRIZIONI PER PROGETTI SOTTOPOSTI A V.I.A.: DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO E DI CLIMA ACUSTICO

Tutti i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi delle norme vigenti [art. 6 della Legge 8.07.86 n. 349 (ferme restando le prescrizioni di cui ai DD.PP.CC.MM. 10.08.88 n. 377 e successive modificazioni, e 27.12.88), norme regionali e provinciali], dovranno essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.

In particolare, idonea Documentazione di Previsione di Impatto acustico dovrà essere prodotta dai competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere di realizzazione, modifica o potenziamento di:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D. L.vo 30.04.92 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni;
- c) discoteche;

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

Provincia di BRESCIA

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;

e) impianti sportivi e ricreativi;

f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Parimenti, sarà richiesta documentazione di valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti ulteriori tipologie di insediamenti:

a) scuole e asili nido;

b) ospedali;

c) case di cura e di riposo;

d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;

e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere per cui è richiesta VIA.

La suddetta documentazione sarà prodotta nelle modalità e nei termini previsti dalle Leggi Statali e Regionali, in conformità ai criteri Regionali vigenti e stabiliti ai sensi dell'art. 4, co. 1.l della L. n. 447/95.

Le società e gli enti gestori di servizi di pubblica utilità, inclusi i servizi di trasporto, o delle relative infrastrutture presenti nel territorio comunale (eccezion fatta per i servizi pubblici essenziali), nel caso di superamento dei valori di immissione/emissione di cui alle Leggi vigenti, dovranno presentare al Comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'Ambiente con Decreto 29.11.2000 e recanti indicazione di tempi di adeguamento, modalità e costi, ai sensi di Legge.

Art. 43 – DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE IN RAPPORTO AI CONTENUTI DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

La fabbricazione di qualsivoglia insediamento nell'ambito del territorio comunale dovrà avvenire, oltre che in attuazione delle previsioni del P.G.T., in conformità al Piano di Classificazione Acustica, redatto ai sensi delle Leggi Statali e Regionali vigenti in tema di protezione dall'inquinamento acustico.

Le aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, saranno quelle preventivamente individuate dal Comune, secondo i criteri formulati dai competenti organi Regionali. Dovranno possedere caratteristiche edilizie comunque compatibili con le previsioni del P.G.T. e del Piano di Classificazione Acustica Comunale.

In ogni caso, la fabbricazione sarà subordinata alla presentazione della Denuncia di Inizio attività o regolare rilascio del permesso di costruire, nei termini e con le modalità precisate al presente Titolo. Alla richiesta di tali atti abilitativi edilizi dovrà essere in ogni caso allegata una dichiarazione a firma del progettista attestante che l'intervento è stato progettato e sarà realizzato nel pieno rispetto della Legge 26/10/1995 n. 447 e dei Regolamenti di attuazione e con l'indicazione ed il riferimento alla zona di classificazione acustica nella quale ricade l'edificio.

Essendo l'edificazione nel territorio comunale subordinata all'attuazione delle previsioni del P.G.T., dovrà essere preventivamente accertato che gli strumenti urbanistici risultino altresì congruenti

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

Provincia di BRESCIA

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

con le determinazioni contenute nel Piano di Classificazione Acustica. Parimenti, in caso di adozione di nuovi strumenti urbanistici comunali o di varianti di quelli vigenti, dovranno essere contestualmente previste le necessarie variazioni al Piano di Classificazione Acustica.

Art. 44 – REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

Ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale n. 13 i progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche e i progetti relativi a nuove costruzioni devono essere corredati da dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 5.12.97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" e dai regolamenti comunali.

In particolare, gli ambienti abitativi vengono distinti nelle seguenti 7 categorie (tab. A allegata al decreto):

<i>Categoria A:</i>	edifici adibiti a residenza o assimilabili
<i>Categoria B:</i>	edifici adibiti a uffici e assimilabili
<i>Categoria C:</i>	edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
<i>Categoria D:</i>	edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili
<i>Categoria E:</i>	edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
<i>Categoria F:</i>	edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili
<i>Categoria G:</i>	edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

Mentre le sorgenti sonore interne sono definite:

- servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria;
- servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

La legge regionale 13/2001 stabilisce inoltre che:

- a) i progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche devono essere corredati da dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici di cui sopra;
- b) le richieste di concessione edilizia per nuovi edifici produttivi e nuovi impianti devono essere accompagnate da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici o degli impianti stessi, ove siano illustrati i materiali e le tecnologie utilizzate per l'insonorizzazione e l'isolamento acustico in relazione all'impatto verso l'esterno.

Per gli edifici adibiti a civile abitazione detta valutazione può essere sostituita da "autocertificazione" asseverata da un tecnico abilitato, ai sensi del decreto legge 13 maggio 2011,

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

Provincia di BRESCIA

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

n.70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia – art.5 comma e), sue successive modificazioni e integrazioni.

Art. 45 – PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, e' fatto obbligo di presentare l'apposita Documentazione di Previsione di Impatto Acustico, in cui saranno anche descritte le misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti (piano di risanamento).

Le imprese operanti nel territorio che abbiano già presentato Piano di risanamento acustico, in assenza di compatibilità con i limiti previsti dalla vigente classificazione del territorio comunale, si dovranno adeguare ai suddetti limiti entro un periodo di tempo pari a quello necessario per completare il piano di ammortamento degli interventi di bonifica in atto, qualora essi risultino conformi ai principi delle Leggi Statali e agli indirizzi Regionali.

Le imprese operanti nel territorio e interessate alla presentazione di un piano di risanamento acustico ai sensi delle norme (pre)vigenti [art. 3 del D.P.C.M. 1.03.91] dovranno ottemperare alle disposizioni di Legge entro il termine di 6 (sei) mesi dalla classificazione del territorio comunale, specificando nel medesimo piano, con adeguata relazione tecnica, il termine entro il quale prevedono di adeguarsi ai limiti di Legge.

Il termine massimo per la realizzazione degli interventi previsti dal piano non può comunque essere superiore ad un periodo di trenta mesi dalla presentazione del piano.

Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori di bonifica acustica deve essere data comunicazione dal titolare o legale rappresentante dell'impresa al Comune.

Tutte le rimanenti imprese che non presenteranno Piano di risanamento dovranno adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale nel periodo di 6 (sei) mesi.

Art. 46 – PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO CHE POSSONO PROVOCARE INQUINAMENTO ACUSTICO

Per i procedimenti relativi all'autorizzazione amministrativa, oppure alla equivalente denuncia di inizio attività nei casi previsti, per attività di intrattenimento o spettacolo, complementare all'attività di somministrazione di alimenti o bevande in pubblico esercizio (apparecchi karaoke, juke box, impianti stereo con altoparlanti o diffusori), il richiedente dovrà indicare nella domanda l'orario nel quale saranno in funzione gli apparecchi acustici.

Preso atto che gli orari di apertura e chiusura sono fissati con ordinanza del Sindaco, sempre che norme statali o regionali non li prevedano in maniera tassativa, l'orario di utilizzo degli apparecchi, nonché l'orario per spettacoli vari, non può eccedere le ore 23,30.

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

Provincia di BRESCIA

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Inoltre alla domanda di autorizzazione o denuncia di inizio attività dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- planimetria generale del locale con localizzazione delle apparecchiature utilizzate;
- relazione tecnico illustrativa delle apparecchiature di amplificazione utilizzate e di qualsiasi altra sorgente di rumore, evidenziando:
- valori di livello equivalente di pressione sonora indotti nell'ambiente esterno o all'interno di eventuali unità abitative adiacenti al locale, con o senza l'attività complementare di intrattenimento;
- situazione relativa ai locali adiacenti al pubblico esercizio con la segnalazione della presenza di civili abitazioni e l'indicazione degli accorgimenti tecnici adottati per il contenimento delle emissioni sonore prodotte (presenza di controsoffittature con materiale fonoassorbente, installazione di giunti antivibranti, diffusori acustici non collegati direttamente alle pareti del locale, rilevatori elettroacustici luminosi, limitatori di potenza sonora ..).

Per ottenere la deroga all'orario suddetto, dovrà essere garantito, da parte dell'interessato, il rispetto delle seguenti condizioni, in maniera tale che l'impatto ambientale dell'esercizio rispetti le regole della convivenza civile e della vivibilità di tutti nella zona:

1. che sia utilizzato proprio personale, anche in forma associata con altri esercizi limitrofi, che assicuri un adeguato servizio, all'interno dell'esercizio e delle immediate pertinenze del locale, volto a garantire il normale andamento dell'attività, a prevenire la sosta abusiva delle auto e delle moto e, in generale, i disagi ai cittadini dovuti alla chiusura delle portiere degli autoveicoli e dal vociare degli avventori, richiedendo, ove necessario, l'intervento delle Forze di Polizia;
2. si prevenivano ed eliminino gli inconvenienti derivanti dall'intralcio dei veicoli al traffico e alla circolazione stradale e dei pedoni anche attraverso la stipulazione di convenzioni con parcheggi e garage privati;
3. che sia limitato il rumore anche installando limitatori di emissione acustica agli apparecchi musicali;
4. che siano rispettati gli indici di isolamento acustico di cui al D.P.C.M. 5/12/1997 di tutte le partizioni verticali ed orizzontali dell'unità immobiliare;
5. che siano adottate misure per impedire che il rumore prodotto dalle stesse sorgenti possa essere immesso, negli ambienti esterno ed abitativi, oltre i limiti di legge con riferimento specifico al limite differenziale;
6. che sia valutato l'indotto che la nuova attività potrà avere sul traffico veicolare della zona e del relativo incremento di rumore ambientale prodotto e che pertanto siano adottate le misure per limitarne l'impatto ambientale.

Le condizioni di cui al comma precedente devono essere rispettate e garantite anche dagli esercizi che intendono svolgere un'attività limitata alle ore serali e notturne.

Gli esercizi che effettuano le sole somministrazioni di bevande ed alimenti e non svolgono altre attività complementari, ma che confinino con spazi abitativi ed intendano protrarre l'orario di

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

Provincia di BRESCIA

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

esercizio oltre le ore 22,00, devono garantire che il rumore prodotto dall'attività sia contenuto entro i limiti di legge, mediante:

- verifica strumentale in loco degli indici di isolamento acustico di tutte le partizioni verticali ed orizzontali dell'unità immobiliare;
- misure strutturali o gestionali adottate per impedire che il rumore connesso all'attività (vociare degli avventori, emissioni degli impianti di servizio, spostamento di arredi e maneggio suppellettili, ecc.) superi i limiti previsti dalla normativa.

Ai responsabili dei circoli privati, anche se non titolari di autorizzazione amministrativa, è fatto obbligatorio di assicurare che nei locali dove si riuniscono i soci e frequentatori del circolo stesso, siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di fuoriuscire, o di penetrare in ambienti confinanti. E' fatto inoltre obbligo di vigilare affinché, all'uscita dei locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, informando tempestivamente le Forze di Polizia qualora necessario.

Anche i circoli privati devono attenersi ai limiti previsti per i pubblici esercizi per eventuali emissioni rumorose o musicali.

SEZIONE 3 – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 47 – LA GESTIONE DEGLI ESPOSTI DA RUMORE

Il procedimento amministrativo da seguire per la verifica dell'inquinamento acustico prodotto da una o più sorgenti di rumore, e lamentato da uno o più soggetti privati, può essere schematizzato come segue:

1) Il Comune riceve la segnalazione relativa al disturbo da rumore e si attiva nella sua funzione di vigilanza e controllo (Legge Regionale 13/2001 art. 15), individuando la priorità agli interventi in funzione, per esempio :

- della "sensibilità" del recettore (scuola, casa di cura o di riposo, zona residenziale, ecc.);
- della vicinanza con la sorgente di rumore;
- del periodo in cui viene lamentato il disturbo (notturno – massima priorità, diurno – priorità inferiore);
- della numerosità degli esposti relativi ad una stessa sorgente.

2) È opportuno che gli esposti di inquinamento acustico contengano tutte le informazioni di dettaglio relative alla sorgente disturbante e al disturbo lamentato. Il modello in allegato 3 contiene un esempio di modulo per esposto per inquinamento acustico adottabile da parte dei Comuni/Province, qualora lo ritengano utile.

3) Il Comune, una volta accertata la regolarità delle autorizzazioni possedute o della segnalazione certificata (SCIA) presentata dall'attività presunta disturbante, avvia formalmente il procedimento, invitando il titolare a verificare autonomamente i livelli di rumorosità di tutti gli impianti utilizzati o dell'attività svolta nel suo complesso e fissa il termine di tempo (es. 30 giorni) per riferire circa

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

Provincia di BRESCIA

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

l'eventuale adeguamento volontario degli impianti e/o dell'attività se riscontrati/a come rumorosi/a.

4) È facoltà del presunto disturbante accogliere o meno l'invito del Comune; se l'invito non viene accolto, il Comune procederà semplicemente ad attivare ARPA, così come previsto dalla normativa. Questa fase di "autocontrollo" è da intendersi come un'opportunità (e non un obbligo) data al presunto disturbante, in luogo dell'immediata attivazione dell'Ente di controllo. Utilizzando questa opportunità potrebbe risultare necessaria l'effettuazione di misure fonometriche da parte dei tecnici incaricati dall'attività potenzialmente inquinante; è evidente che in questi casi la collaborazione dell'esponente diventa indispensabile per lo svolgimento delle misurazioni. È opportuno che il Comune ponga questa necessità all'attenzione dell'esponente all'atto della presentazione dell'esposto per rumore.

5) Qualora le verifiche eseguite dal titolare accertino il rispetto di tutti i limiti di rumorosità, gli verrà richiesto di depositare una copia della relazione di misura firmata da un tecnico competente; in caso contrario, dovrà essere depositato il piano di bonifica acustica, accompagnato dalla relativa tempistica di intervento.

6) In un'ottica di ottimizzazione delle attività e di snellimento delle procedure non si prevede che ARPA fornisca al Comune un parere sulla documentazione prodotta dal titolare dell'attività. Se in tale documentazione viene dichiarato il rispetto dei limiti, il Comune interpellerà l'esponente per verificare la persistenza o meno del rumore; se confermata la persistenza del disturbo, il Comune richiederà ad ARPA una misura.

7) Se l'intervento autonomo del titolare dell'attività non ha risolto il problema (e in tal senso è possibile interpellare, per verifica, la parte esponente) o se il presunto disturbante non ha dato seguito all'invito rivolto dall'Amministrazione comunale, una volta accertata la persistenza del disturbo, il Comune chiede ad ARPA di procedere con le misure fonometriche, fornendo contestualmente all'Agenzia tutte le informazioni e la documentazione necessaria per l'effettuazione dei rilievi. Il modello in allegato 4 contiene un esempio di modulo per richiesta di rilievi fonometrici adottabile da parte dei Comuni/Province, come schema di riferimento delle informazioni da trasmettere ad ARPA. L'utilizzo di tale modello non è strettamente vincolante.

8) ARPA procede con le attività di competenza, inviando al Comune/Provincia le relazioni degli accertamenti eseguiti.

Art. 48 – PARERE DEI SERVIZI DEPUTATI AL CONTROLLO

Il Comune, attraverso il competente Responsabile di Procedimento, nei casi prescritti dal presente regolamento, provvede alla trasmissione di copia della domanda di autorizzazione pervenutagli al competente servizio tecnico di controllo (Sezione Provinciale A.R.P.A.), corredandola di tutte le necessarie informazioni relative alle caratteristiche urbanistiche dell'area interessata dall'attività, rapportate ai contenuti del Piano di Classificazione Acustica.

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

Provincia di BRESCIA

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Il Servizio di controllo provvede ad esprimere il proprio parere, svolte tutte le preventive indagini e verifiche che riterrà opportuno effettuare. Dovrà anche esprimersi sull'opportunità di prescrivere alle attività in oggetto l'adozione di misure atte a contenere l'inquinamento acustico prodotto.

La richiesta di parere al servizio tecnico di controllo può essere omessa per quelle attività rumorose che presentino caratteristiche tipiche, e in relazione alle quali lo stesso servizio di controllo possa dettare delle prescrizioni generali.

Art. 49 – CONTROLLI E MISURAZIONI

In qualsiasi momento, il Comune potrà richiedere al competente Servizio deputato al controllo (sezione provinciale dell'A.R.P.A.) di effettuare verifiche sulle immissioni sonore provenienti dalle varie tipologie di attività disciplinate dal presente Regolamento. Controlli di carattere non prettamente tecnico (es. riguardo il rispetto degli orari delle attività) vengono eseguiti dal personale di Polizia Locale.

Il Sindaco per le misurazioni, indagini conoscitive, analisi, in alternativa alla Sezione provinciale dell'ARPA, potrà avvalersi di professionisti con la qualifica di "tecnici competenti in acustica", di cui all'art. 2 commi 6-8 della Legge n. 447/95.

Per le modalità di misurazione dei livelli di pressione sonora e per la strumentazione si fa riferimento alla normativa nazionale vigente.

Art. 50 - ORDINANZE

In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti da norme e/o regolamenti vigenti, il Comune dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

Il Comune può inoltre disporre con ordinanza:

1. limiti di orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;
2. particolari prescrizioni finalizzate al ricorso a speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose, anche temporaneamente autorizzate in deroga, e comunque tutto quanto sia finalizzato alla tutela della salute pubblica.

Art. 51 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

Le inosservanze alle prescrizioni del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 10 della legge 447/1995. Sono fatte salve quindi le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del Codice Penale.

Le inosservanze alle prescrizioni del presente regolamento, riguardanti le attività temporanee sono punite con le sanzioni previste dal comma 2 dell'art. 10 della legge 447/1995, in caso di accertato superamento dei limiti di rumorosità, compresi quelli previsti nell'autorizzazione in deroga o nelle dichiarazioni rese dal titolare dell'attività rumorosa.

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

Provincia di BRESCIA

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti e ai limiti autorizzati in deroga e sia stata già diffidata e/o le sia stata ordinata la bonifica acustica o le sia stata negata o revocata l'autorizzazione e continui a non rispettare le norme di Legge o del presente Regolamento, il Dirigente responsabile, con propria ordinanza, provvede a sospendere l'uso della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure a sospendere l'intera attività. Con la stessa ordinanza il Dirigente può inoltre ingiungere che siano posti dei sigilli alla sorgente sonora causa del disturbo, oppure all'intera attività se non individuabile la sorgente sonora. Il provvedimento di sospensione dell'attività determina automaticamente la sospensione di eventuali licenze, autorizzazioni o atti abilitativi edilizi.

Il Comando di Polizia Locale, oltre ad avere mansioni di vigilanza sul rispetto degli orari e delle prescrizioni di cui al presente Regolamento, è incaricato della procedura relativa all'eventuale applicazione delle sanzioni Amministrative.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 10, commi 1, 2 e 3 della legge 447/95, la violazione dell'obbligo di comunicazione dei lavori di bonifica acustica di cui all'art. 43, è punita applicando la sanzione prevista dal comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 13/01.

Art. 52 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento sostituisce, in tutto o in parte, ogni precedente Regolamento locale che disciplini la stessa materia e sia con esso in contrasto.

Entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di consiglio comunale con la quale è stato approvato.

Art. 53 – STRUMENTI URBANISTICI

Gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, compreso il regolamento edilizio, e le varianti degli stessi dovranno essere coordinati con quanto previsto dal piano di zonizzazione acustica.

Art. 54 - REGOLAMENTI

Dovranno essere adeguati a quanto previsto dal piano di zonizzazione acustica il regolamento di igiene e sanità ed il regolamento di Polizia Municipale, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

Provincia di BRESCIA

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Allegato A

CLASSI DI DESTINAZIONI D'USO DEL TERRITORIO COMUNALE

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

Provincia di BRESCIA

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

VALORI DEI LIMITI MASSIMI DI IMMISSIONE (LIVELLO SONORO EQUIVALENTE) RELATIVI ALLE CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO

(Tab. C - DPCM 14/11/97)

DESCRIZIONE DELLE CLASSI		Leq RELATIVO AL TEMPO DI RIFERIMENTO	
		diurno	notturno
I	AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE aree ospedaliere e scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.	50 dB(A)	40 dB(A)
II	AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI aree con traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività artigianali e industriali	55 dB(A)	45 dB(A)
III	AREE DI TIPO MISTO aree con traffico veicolare locale o di attraversamento, con densità di popolazione media, con presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici	60 dB(A)	50 dB(A)
IV	AREE DI INTENSA ATTIVITA' UMANA aree con intenso traffico veicolare, alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie	65 dB(A)	55 dB(A)
V	AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni	70 dB(A)	60 dB(A)
VI	AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi	70 dB(A)	70dB(A)

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

Provincia di BRESCIA

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

VALORI DEI LIMITI MASSIMI DI EMISSIONE (LIVELLO SONORO EQUIVALENTE) RELATIVI ALLE CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO

(Tab. B - DPCM 14/11/97)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	45 dB(A)	35 dB(A)
II aree prevalentemente residenziali	50 dB(A)	40 dB(A)
III aree di tipo misto	55 dB(A)	45 dB(A)
IV aree di intensa attività umana	60 dB(A)	50 dB(A)
V aree prevalentemente industriali	65 dB(A)	55 dB(A)
VI aree esclusivamente industriali	65 dB(A)	65 dB(A)

VALORI DI QUALITA' (LIVELLO SONORO EQUIVALENTE) RELATIVI ALLE CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO

(Tab. D - DPCM 14/11/97)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	47 dB(A)	37 dB(A)
II aree prevalentemente residenziali	52 dB(A)	42 dB(A)
III aree di tipo misto	57 dB(A)	47 dB(A)
IV aree di intensa attività umana	62 dB(A)	52 dB(A)
V aree prevalentemente industriali	67 dB(A)	57 dB(A)
VI aree esclusivamente industriali	70 dB(A)	70 dB(A)

VALORI DI ATTENZIONE

I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata A, riferiti al tempo a lungo termine T_L , sono:

se relativi ad un'ora:	i valori della tabella C aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno
se relativi ai tempi di riferimento:	i valori di cui alla tabella C.

Classi	Valori Tabella C		VALORI DI ATTENZIONE			
			Relativi ad 1 ora		Relativi al tempo di rifer.	
	diurno	Notturmo	diurno	notturmo	Diurno	Notturmo
I	50 dB(A)	40 dB(A)	60 dB(A)	45 dB(A)	50 dB(A)	40 dB(A)
II	55 dB(A)	45 dB(A)	65 dB(A)	50 dB(A)	55 dB(A)	45 dB(A)
III	60 dB(A)	50 dB(A)	70 dB(A)	55 dB(A)	60 dB(A)	50 dB(A)
IV	65 dB(A)	55 dB(A)	75 dB(A)	60 dB(A)	65 dB(A)	55 dB(A)
V	70 dB(A)	60 dB(A)	80 dB(A)	65 dB(A)	70 dB(A)	60 dB(A)
VI	70 dB(A)	70 dB(A)	80 dB(A)	75 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

Provincia di BRESCIA

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Allegato B

DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

Provincia di BRESCIA

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

MODALITÀ E CRITERI TECNICI DI REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO E DI VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO

Modalità e criteri di carattere generale

1. La documentazione di previsione di impatto acustico e la documentazione di valutazione previsionale del clima acustico, da redigere in attuazione della legge n. 447/1995, artt. 4 e 8, e relativi decreti attuativi e della l.r. n. 13/2001, deve consentire:

- a) per la previsione di impatto acustico, la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività;
- b) per la valutazione previsionale del clima acustico, la valutazione dell'esposizione dei recettori nelle aree interessate alla realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate dalla legge 447/95, art. 8, comma 2.

2. Per i nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività artigianali, le strade di tipo E ed F, i nuovi circoli privati e pubblici esercizi di cui al successivo art. 5, comma 4, possono essere fornite, per la descrizione della situazione acustica preesistente alla realizzazione dell'opera o attività, solo informazioni di carattere qualitativo e descrittivo.

3. Per quanto concerne gli aspetti di carattere tecnico, riguardanti in particolare:

- la programmazione, l'esecuzione, le valutazioni connesse alle rilevazioni fonometriche;
- la caratterizzazione o la descrizione acustica delle sorgenti sonore, i calcoli relativi alla propagazione del suono, la caratterizzazione acustica di ambienti esterni o abitativi, le caratteristiche acustiche degli edifici e dei materiali impiegati;
- le valutazioni di conformità alla normativa dei livelli di pressione sonora dedotti da misure o calcoli previsionali,

devono essere oggetto di una specifica relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, riconosciuto dalla Regione ai sensi della legge 447/95 art. 2, commi 6 e 7.

4. Sono fatti salvi modalità e criteri di redazione degli Studi di Impatto Ambientale stabiliti dalla normativa statale e regionale vigente.

I contenuti di dettaglio e le modalità di predisposizione della documentazione, in relazione alla specifica tipologia di opera, impianto, attività sono riportati nei successivi articoli.

ARTICOLO 1

(Aeroporti, Aviosuperfici)

1. La documentazione di previsione di impatto acustico per le aree destinate agli atterraggi e ai decolli degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo e per le nuove aviosuperfici di cui

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

Provincia di BRESCIA

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

alla legge 447/95, art. 8, comma 2, lettera a), al d.m. 31 ottobre 1997, all'art. 5 della l.r. 13/2001, deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate:

- a) L'indicazione della Circostrizione e della Direzione aeroportuale, della classificazione ICAO dell'infrastruttura, dei dati identificativi della proprietà dei suoli e del gestore;
- b) La descrizione particolareggiata del progetto con particolare riferimento alle caratteristiche della pista o elisuperficie, alle mappe territoriali (comprese le cartografie digitalizzate), agli ausili per la navigazione, alle modalità per il controllo del traffico aereo (ATC), agli strumenti di assistenza ed indirizzamento del volo previsti per l'infrastruttura. Le cartografie devono riportare gli usi del suolo per le aree dei territori comunali che potrebbero essere interessati all'impatto acustico;
- c) Le diverse alternative nelle procedure di salita iniziale (initial climb procedures) prese in considerazione e quelle proposte al fine di minimizzare l'impatto acustico.
- d) L'indicazione delle infrastrutture stradali o ferroviarie che, in seguito alla costruzione della nuova opera, avranno significative variazioni nei flussi di traffico e conseguentemente nei livelli equivalenti di pressione sonora di lungo termine per il periodo diurno e/o notturno, con la descrizione di tali variazioni.

2. Per la redazione della documentazione di cui al comma 1, ai fini della descrizione del previsto impatto da rumore, occorre descrivere in dettaglio per l'aeroporto o aviosuperficie in progetto:

- a) almeno due scenari di previsione del traffico aereo relativi ad 1 e 5 anni dopo l'entrata in esercizio;
- b) i dati di traffico usati per le stime previsionali: nelle simulazioni occorre considerare anche il giorno più trafficato (busy day) e le condizioni peggiori di traffico. Deve essere riportata la distribuzione dei voli e del mix di aeromobili e di traffico (tipologia, stage, carico al decollo, destinazione) nei due periodi della giornata e durante la settimana;
- c) la descrizione del modello di calcolo utilizzato nelle stime di rumore aeroportuale e relativi dati di input. La descrizione deve riportare il dettaglio dei dati di input, le procedure di decollo ed atterraggio, le rotte utilizzate nel modello previsionale di calcolo per la stima del rumore misurabile al suolo;
- d) ove calcolabili, vanno individuate le curve di isolivello di 60, 65, 75 LVA sulla base dello scenario a maggiore impatto scelto per la previsione, oppure in alternativa, ove vi fossero pochi movimenti nel busy day, l'indicazione dei livelli di rumore, prodotto dalle attività aeroportuali, previsti in un numero significativo di punti (almeno uno per ogni centro abitato o frazione) interessati dai sorvoli;
- e) le stime della popolazione esposta e dei livelli di rumore durante singoli sorvoli e per gli intervalli di tempo individuati dalla normativa, utilizzando i descrittori acustici in essa previsti ed in particolare quelli in grado di descrivere il rumore derivante dalle attività aeroportuali, il rumore residuo, il rumore ambientale;
- f) le eventuali ipotesi valutate dal Comune/Comuni interessato/i relativamente alle modifiche nelle regolamentazioni urbanistiche ed edilizie e, comunque, le eventuali misure di mitigazione dell'impatto acustico previste e i tempi della loro realizzazione;

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

Provincia di BRESCIA

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

g) l'elencazione delle norme legislative, regolamentari, tecniche utilizzate o assunte come riferimento per la redazione della documentazione.

ARTICOLO 2

(Infrastrutture stradali)

1. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuove infrastrutture stradali di cui alla legge 447/95, art. 8, comma 2, lettera b), e all'art. 5 della l.r. 13/2001 deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate. Per le strade di tipo E (strade urbane di quartiere) ed F (strade locali) non sono richiesti i dati di cui al comma 1, lettere e), f), g), e comma 2 del presente articolo.

a) Indicazione della tipologia di strada secondo le categorie individuate dal d.lgs. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni e dei dati identificativi del soggetto proponente, del soggetto gestore, dei territori comunali che saranno attraversati o interessati dal rumore causato dall'infrastruttura;

b) Indicazione, per le aree del territorio attraversate e adiacenti all'infrastruttura, delle zone urbanistiche e delle zone acustiche di appartenenza (queste ultime stabilite ai sensi della tabella A del d.p.c.m. 14 novembre 1997 o dedotte dal piano regolatore generale ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.p.c.m. 1 marzo 1991). Devono essere fornite una o più planimetrie orientate ed in scala opportuna e relative ad un raggio sufficiente a caratterizzare la zona o le zone interessate, a partire dal confine di proprietà dell'arteria stradale, con indicazione della destinazione urbanistica e d'uso dei luoghi e degli edifici (abitazione, ospedale, industria, ferrovia, etc.);

c) Indicazione dei valori limite relativi al rumore dovuto all'infrastruttura e dei valori limite di immissione stabiliti dalla normativa vigente per le aree interessate dal rumore derivante dall'infrastruttura: occorre specificare i valori limite, per le singole aree, desumibili dalla classificazione acustica comunale o dal P.R.G. Occorre evidenziare su apposite mappe in scala la collocazione degli ambienti abitativi più vicini al previsto tracciato stradale e quelli posti all'interno delle eventuali fasce di pertinenza;

d) Descrizione, con informazioni dettagliate utilizzabili nei modelli di calcolo più comuni, del tracciato stradale in pianta, delle quote della sede stradale, delle caratteristiche dei flussi di traffico previsti. Occorrono i dati relativi al traffico nelle ore di punta, al traffico medio giornaliero previsto per il periodo diurno e per il periodo notturno, alla composizione percentuale per le diverse categorie di mezzi pesanti, autocarri, autoveicoli, motocicli, riferita alle fasce orarie più significative;

e) Indicazione delle eventuali modifiche sui flussi di traffico e indicazione, tramite stime previsionali, delle eventuali variazioni nei valori dei livelli equivalenti di lungo termine, per intervalli orari significativi e per i due periodi della giornata, causate dalla nuova infrastruttura in corrispondenza ad arterie stradali già in esercizio;

f) Indicazione su apposite mappe e mediante coordinate georeferenziate, fotografie o altro materiale ritenuto idoneo, di un numero di punti, adeguati allo scopo di descrivere l'impatto

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

Provincia di BRESCIA

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

acustico dell'opera, posti nell'ambiente esterno e da individuarsi prima dell'approvazione definitiva del progetto. Tali punti sono individuati in accordo con il/i Comuni e la struttura dell'A.R.P.A. territorialmente competenti. Per tali punti devono essere forniti i dati previsionali dei livelli di pressione sonora derivanti da calcoli.

Per gli stessi punti verranno valutati, dopo l'entrata in esercizio del tratto di infrastruttura stradale interessato, i dati ottenuti da misurazioni dei livelli sonori;

g) Dati fonometrici derivanti da misurazioni effettuate prima della costruzione per le posizioni significative di cui alla lettera f) che precede. Le fonometrie effettuate prima dell'entrata in esercizio riguarderanno l'area prevedibilmente interessata dal rumore derivante dall'infrastruttura, la caratterizzazione del rumore ambientale e la determinazione, nei punti oggetto di indagine, del contributo delle sorgenti fisse già esistenti prima della costruzione dell'infrastruttura. I dati fonometrici stimati per le singole posizioni devono comunque specificare sia i livelli sonori generati dall'infrastruttura in progetto che i livelli dovuti al rumore derivante

da altre sorgenti sonore. I rilevamenti fonometrici effettuati dopo l'entrata in esercizio dell'infrastruttura, nelle posizioni precedentemente individuate ed in altre che fossero ritenute significative e necessarie dall'A.R.P.A., serviranno a verificare la conformità della rumorosità immessa con i limiti stabiliti dalla normativa vigente;

h) Se sono previsti sistemi di contenimento del rumore, descrizione degli stessi, fornendo altresì ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.

Tali dati devono in particolare riguardare i punti significativi individuati come descritto ai punti f) e g) precedenti.

2. Per la stima previsionale dell'impatto acustico possono essere utilizzati appositi metodi di calcolo reperibili sul mercato. Nella relazione tecnica deve essere riportata la descrizione, anche al fine di poter valutare l'accuratezza della stima dei valori dei livelli di pressione sonora, del modello di calcolo e dei dati di input utilizzati oltre che riportare l'analisi dei risultati ottenuti dal calcolo previsionale.

Occorre riportare dati relativi a scenari previsionali riferiti ad uno e a cinque anni dopo l'entrata in esercizio del tratto di infrastruttura stradale interessata. Devono essere inoltre forniti i valori previsti in singoli punti o anche da isolinee, ove queste ultime sono corredate da dati e notizie adeguate a valutare l'affidabilità del metodo di calcolo seguito, relative a valori significativi dei descrittori acustici.

ARTICOLO 3

(Infrastrutture ferroviarie)

1. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuove infrastrutture ferroviarie di cui alla legge 447/95, art. 8, comma 2, lettera f), e all'art. 5 della l.r. 13/2001, deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

Provincia di BRESCIA

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

- a) Indicazione della tipologia di linea ferroviaria ai sensi del d.P.R. 18 novembre 1998 n. 459, e dei dati identificativi del soggetto proponente, del soggetto gestore, dei territori comunali che saranno attraversati o interessati dall'infrastruttura;
- b) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie, da riferire ad una infrastruttura ferroviaria anziché stradale, specificate all'art. 2 comma 1, lettere b), c), e), f), g), h); e comma 2 del medesimo art. 2 che precede;
- c) Descrizione, con informazioni dettagliate utilizzabili nei modelli di calcolo più comuni, del tracciato della linea ferroviaria, delle quote relative al piano del ferro, delle caratteristiche geometriche dell'infrastruttura, del numero e della tipologia dei treni o materiale rotabile previsti (traffico nelle ore di punta diurne e notturne, traffico massimo previsto per il periodo diurno e per il periodo notturno, composizione per categorie di convogli e tipologie di treni riferita alle fasce orarie più significative). I dati forniti devono riguardare il traffico giornaliero previsto al momento dell'entrata in esercizio del tratto ferroviario interessato e quello stimato dopo 1 e 5 anni;
- d) I dati e le informazioni, in particolare per le aree comprese nelle fasce di pertinenza, necessarie all'applicazione del d.P.R. n. 459 del 18 novembre 1998.

ARTICOLO 4

(Nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive)

1. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive di cui alla legge 447/95, art. 8, comma 4, e art. 5 della l.r. 13/2001 deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.
 - a) Indicazione della tipologia di attività (settore chimico, tessile, ecc.), codice ISTAT, categoria di appartenenza (artigianato, industria, commercio, ecc.), dei dati identificativi del titolare o legale rappresentante;
 - b) Indicazione, per l'area nella quale è previsto il nuovo impianto e le aree ad essa vicine, delle zone di appartenenza del piano regolatore generale;
 - c) Una o più planimetrie orientate ed in scala dei luoghi interessati dal rumore emesso dall'impianto o infrastruttura adibita ad attività produttiva per una fascia di territorio sufficiente a caratterizzare la zona o le zone interessate a partire dal confine di proprietà. Nella/e cartografia/e fornita/e deve essere indicata la classificazione acustica del territorio interessato con i valori limite previsti dalla normativa vigente;
 - d) Nella cartografia e nella relazione tecnica si devono specificare i valori limite di emissione per le sorgenti fisse e assoluti di immissione di zona stabiliti dalla normativa vigente per le aree e zone suddette. Occorre indicare anche gli ambienti abitativi più vicini al previsto impianto o attività;
 - e) Descrizione dei cicli tecnologici, degli impianti, delle apparecchiature con riferimento alle sorgenti di rumore presenti. Per le parti di impianto o per le sorgenti sonore che possono dare origine ad immissioni sonore nell'ambiente esterno o abitativo occorre dare la descrizione delle modalità di funzionamento e l'indicazione della loro posizione in pianta e in quota, specificando se

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

Provincia di BRESCIA

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

le medesime sono poste all'aperto o in locali chiusi, la parte di perimetro o confine di proprietà e/o attività che sarà interessata da emissioni sonore, i livelli sonori previsti in punti posti al di fuori del confine di proprietà. La descrizione può essere fornita tramite dati relativi alla potenza sonora e alle caratteristiche emissive delle sorgenti o tramite la descrizione di livelli di pressione sonora stimati o eventualmente rilevati per impianti e apparecchiature dello stesso tipo.

2. La documentazione di previsione di impatto acustico relativa a nuovi impianti industriali deve inoltre:

- a) indicare se trattasi di impianti a ciclo produttivo continuo in base al d.m. 11 dicembre 1996;
- b) descrivere ed individuare in appositi disegni in scala la collocazione delle sorgenti;
- c) descrivere le caratteristiche temporali di funzionamento diurno e/o notturno specificando la durata, se continuo o discontinuo, la frequenza di esercizio, la eventuale contemporaneità di esercizio delle diverse sorgenti che hanno emissioni nell'ambiente esterno;
- d) specificare, per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno, la durata totale di attività o funzionamento;
- e) specificare per quale caratteristica di esercizio dell'impianto e con quali sorgenti sonore attive è previsto il livello massimo di emissione sonora (riferito ad un tempo breve dell'ordine dei 15 minuti);
- f) riportare i risultati di rilevamenti fonometrici, effettuati in posizioni significative da concordare con il/i Comune/i e la struttura dell'A.R.P.A. territorialmente competenti. Le fonometrie effettuate prima dell'entrata in esercizio riguarderanno posizioni significative nell'area che prevedibilmente sarà interessata dalle emissioni sonore e dovranno permettere, oltre alla caratterizzazione del rumore ambientale, la valutazione nei punti oggetto di indagine del contributo delle sorgenti fisse già esistenti. I rilevamenti fonometrici effettuati dopo l'entrata in esercizio dell'impianto, nelle posizioni precedentemente individuate ed in altre che fossero ritenute significative in accordo con l'ente di controllo, serviranno a verificare la conformità, delle nuove immissioni sonore e del livello di rumore ambientale, ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- g) descrivere i metodi di calcolo previsionali e i dati di input utilizzati in tali metodi, con le specificazioni atte ad individuare l'accuratezza dei valori stimati per i livelli sonori.

3. Se sono previsti sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico, descrizione degli stessi, fornendo altresì ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse, con l'indicazione delle posizioni per le quali si avranno tali riduzioni nei livelli sonori.

4. La documentazione deve riportare l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti e del termine temporale entro il quale il titolare o legale rappresentante dell'attività si impegna, comunque, a far rientrare i livelli sonori causati nell'ambiente esterno o abitativo entro i limiti stabiliti dalla normativa qualora gli stessi, al momento dell'avvio dell'impianto, dovessero essere non conformi ai suddetti limiti e alle stime contenute nella documentazione di previsione di impatto acustico.

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

Provincia di BRESCIA

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

ARTICOLO 5

(Centri commerciali polifunzionali, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, impianti sportivi)

1. La documentazione di previsione di impatto acustico relativa a nuovi centri commerciali polifunzionali di cui alla legge 447/95, art. 8 comma 4, e art. 5 della l.r. 13/2001 deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.

a) Dati identificativi del soggetto titolare o legale rappresentante. Si deve anche indicare la tipologia e le caratteristiche dei locali o delle strutture che formeranno il centro commerciale e che possono avere emissioni sonore con effetti nell'ambiente esterno o abitativo;

b) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste nell'art. 2 che precede per quanto riguarda le eventuali nuove infrastrutture stradali se ne è prevista la costruzione. Se si tratta di infrastrutture stradali già in esercizio devono essere specificate le modifiche nei volumi di traffico e le stime di variazione nei livelli di immissione sonora per tali infrastrutture. Per le stime o i calcoli previsionali vale quanto già indicato nell'art. 2 che precede;

c) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste al precedente art. 4, commi 1, 3, 4, per quanto riguarda gli impianti e le attrezzature con emissioni di rumore nell'ambiente esterno o abitativo. Tali dati devono in particolare riguardare gli impianti di ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora. Dati e notizie specifiche devono inoltre essere fornite per le aree attrezzate per il carico e lo scarico merci e le aree destinate a parcheggio se le stesse sono vicine ad aree esterne con presenza di ambienti abitativi.

2. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuove discoteche di cui alla legge 447/95, art. 8, comma 2, lettera c) e art. 5 della l.r. 13/2001 deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.

a) I dati identificativi del titolare o legale rappresentante;

b) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste nell'art. 2 che precede per quanto riguarda le eventuali nuove infrastrutture stradali se ne è prevista la costruzione. Se si tratta di infrastrutture stradali già in esercizio devono essere specificate le modifiche nei volumi di traffico e le stime di variazione nei livelli di Immissione sonora per tali infrastrutture. Per le stime o i calcoli previsionali vale quanto già indicato nell'art. 2 che precede;

c) Dati particolareggiati relativamente all'impatto acustico dovuto ai parcheggi e agli spazi utilizzati per l'accesso ed il deflusso dei mezzi di trasporto e delle persone;

d) Per gli impianti di diffusione sonora, siano essi in ambienti confinati o all'aperto, e per quelli di condizionamento e ventilazione devono essere fornite lo stesso tipo di informazioni dati e notizie, con i dettagli tecnici riferibili alle sorgenti della discoteca, indicate nel precedente art. 4, nel comma 1, lettere b), c), d), e), nel comma 2 lettera f), nei commi 3 e 4, del medesimo art. 4;

e) Per le nuove discoteche la cui collocazione è prevista all'interno di edifici o in edifici strutturalmente connessi a locali destinati ad ambiente abitativo occorre fornire inoltre la

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

Provincia di BRESCIA

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

descrizione delle caratteristiche di fonoisolamento degli elementi strutturali dell'edificio attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono verso gli ambienti abitativi.

3. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuovi impianti sportivi e ricreativi i cui alla legge 447/95, art. 8 comma 2 lettera e) e art. 5 della l.r. 13/2001, deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.

a) I dati identificativi del titolare o legale rappresentante;

b) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste nell'art. 2 che precede per quanto riguarda le eventuali nuove infrastrutture stradali se ne è prevista la costruzione. Se si tratta di infrastrutture stradali già in esercizio devono essere specificate le modifiche previste nei volumi di traffico e le stime delle variazioni nei livelli di immissione sonora per tali infrastrutture. Per le stime o i calcoli previsionali dei livelli di rumore vale quanto già indicato nell'art. 2 che precede. Devono essere forniti dati e notizie in merito all'impatto acustico dovuto ai parcheggi e agli spazi utilizzati per l'accesso ed il deflusso dei mezzi di trasporto e delle persone;

c) Per quanto concerne gli impianti di ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora, lo stesso tipo di informazioni dati e notizie, da riferire in particolare alle sorgenti sonore previste per l'impianto sportivo, specificate al precedente art. 4, commi 1, 3 e 4;

d) Per gli impianti sportivi occorre anche specificare la frequenza, la durata, le modalità e il tipo di utilizzo dell'impianto. I dati che bisogna fornire ed il loro dettaglio sono dipendenti dall'entità, dalla frequenza, dagli orari di afflusso e deflusso degli spettatori. Si devono descrivere le variazioni che si prevede di causare sui livelli di rumore preesistenti e rilevabili nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi.

4. Fatte salve le disposizioni della legge 26 ottobre 1995 n. 447 e del DPR 19 ottobre 2011 n. 227, criteri e modalità per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico per i circoli privati ed i pubblici esercizi, quando dovuta ai sensi della vigente normativa, sono definiti nella allegata "Appendice relativa a criteri e modalità per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi" parte integrante del presente documento.

ARTICOLO 6

(Valutazione previsionale di clima acustico)

1. La valutazione previsionale del clima acustico di cui all'art. 8, comma 3, della legge 447/95 e art. 5, comma 2, della l.r. 13/2001 è effettuata sulla base della documentazione predisposta a cura del proponente o del titolare/legale rappresentante/costruttore degli edifici o degli insediamenti di cui al sopraccitato art. 8, comma 3, della legge 447/95. La documentazione deve comprendere apposita relazione tecnica contenente almeno:

a) la descrizione, tramite misure e/o calcoli, dei livelli di rumore ambientale (valori assoluti di immissione) e del loro andamento nel tempo. I livelli sonori suddetti devono essere valutati in posizioni significative del perimetro esterno che delimita l'edificio o l'area interessata al nuovo

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

Provincia di BRESCIA

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

insediamento o, preferibilmente, in corrispondenza alle posizioni spaziali dove sono previsti i recettori sensibili indicati all'art. 8, comma 3, della legge 447/95. Per tale descrizione possono essere utilizzate oltre alle norme di legge anche specifiche norme tecniche quali ad esempio la UNI 9884 e le ISO 1996;

b) le caratteristiche temporali nella variabilità dei livelli sonori rilevabili in punti posti in prossimità del perimetro dell'area interessata dalle diverse sorgenti presenti nelle aree circostanti. Occorrono dettagli descrittivi delle sorgenti sonore e del loro effetto sui livelli di pressione sonora misurabili in tali punti. Sono necessari dati di carattere quantitativo da riferire a posizioni significative da concordare con il Comune e la struttura dell'A.R.P.A. territorialmente competenti. Le fonometrie effettuate prima della realizzazione dell'insediamento devono permettere la valutazione nei punti oggetto di indagine del contributo delle sorgenti sonore già esistenti. I rilevamenti fonometrici effettuati dopo la realizzazione dell'insediamento, nelle posizioni precedentemente individuate ed in altre che fossero ritenute significative in accordo con l'ente di controllo, serviranno a verificare la conformità dei livelli di rumore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;

c) informazioni e dati che diano la descrizione della disposizione spaziale del singolo edificio con le caratteristiche di utilizzo del medesimo edificio e dei suoi locali, il tipo di utilizzo degli eventuali spazi aperti, la collocazione degli impianti tecnologici e dei parcheggi, la descrizione dei requisiti acustici degli edifici e di loro componenti previsti nel progetto;

d) le valutazioni relative alla compatibilità del nuovo insediamento in progetto con il clima acustico preesistente nell'area. Se la compatibilità dal punto di vista acustico è ottenuta tramite la messa in opera di sistemi di protezione dal rumore occorre fornire i dettagli tecnici descrittivi delle misure adottate nella progettazione e dei sistemi di protezione acustica preventivati;

e) la descrizione di eventuali significative variazioni di carattere acustico indotte dalla presenza del nuovo insediamento in aree residenziali o particolarmente protette già esistenti che sono vicine al nuovo insediamento e che saranno interessate dalle modifiche indotte dallo stesso.

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

Provincia di BRESCIA

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

APPENDICE RELATIVA A CRITERI E MODALITÀ PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO DEI CIRCOLI PRIVATI E PUBBLICI ESERCIZI

A) Documentazione predisposta in forma semplificata di dichiarazione sostitutiva resa dal titolare /gestore del circolo privato o pubblico esercizio.

La documentazione di previsione di impatto acustico è resa in forma di dichiarazione sostitutiva da parte del titolare/gestore se il pubblico esercizio o il circolo privato rientra in uno dei seguenti casi (le condizioni elencate in ciascun caso devono essere tutte rispettate). La documentazione consisterà nella dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000, contenente tutti gli elementi che caratterizzano il caso.

Caso 1

- a. Apertura dopo le 6:00.
- b. Chiusura non oltre le 22:00.
- c. Non viene effettuato DJ Set.
- d. Non viene effettuata musica Live.
- e. Non vengono svolti intrattenimenti danzanti.
- f. Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.

Caso 2

- a. Strutturalmente NON connesso con edifici con destinazione d'uso residenziale
- b. Situato a più di 50 m da edifici ad uso residenziale
- c. Non viene effettuato DJ Set.
- d. Non viene effettuata musica Live.
- e. Non vengono svolti intrattenimenti danzanti.
- f. Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.

Caso 3

- a. Assenza di impianti di diffusione sonora con potenza complessiva superiore a 50 watt e assenza di subwoofer.
- b. Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.
- c. Non viene effettuato DJ Set.
- d. Non viene effettuata musica Live.
- e. Non vengono svolti intrattenimenti danzanti.
- f. Assenza di impianti di trattamento dell'aria installati in ambiente esterno oppure presenza di un unico impianto di trattamento dell'aria installato in ambiente esterno, dotato di certificazione di emissione massima ad 1 metro di distanza non superiore a 50 dB(A).

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

Provincia di BRESCIA

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

g. Assenza di plateatico esterno o presenza di plateatico esterno con capienza massima di 12 persone e fruibile non oltre le ore 24:00.

B) Documentazione redatta da tecnico competente in acustica ambientale

Qualora il circolo privato o il pubblico esercizio non ricada nei casi di cui alla lettera A), la documentazione di previsione di impatto acustico viene redatta da tecnico competente in acustica ambientale e deve contenere almeno le informazioni riportate di seguito.

Per facilitare la redazione della documentazione, sono anche indicate alcune ipotesi cautelative che il tecnico competente non è comunque vincolato a seguire. L'adozione di ipotesi diverse rispetto a tali ipotesi cautelative deve essere però motivata, documentata e richiede valutazioni di dettaglio da parte del tecnico estensore della documentazione.

a. Orari di apertura al pubblico e numero massimo di avventori all'interno del pubblico esercizio o utenti del circolo privato, come previsto o autorizzato. Sulla base di questo numero dovrà essere valutato per l'interno il livello massimo di emissione relativo al contributo antropico.

Ipotesi cautelativa: Ai fini della valutazione, si ritiene cautelativa l'ipotesi di almeno il 50% degli avventori parlanti, ad un livello sonoro, per ciascun avventore, di 65 dB(A) ad 1 metro di distanza.

b. Eventuale concessione di aree di utilizzo esterne (plateatico o aree in uso all'aperto), orari di fruizione al pubblico o agli utenti e indicazione del numero massimo di avventori/utilizzatori per le suddette aree, come indicato nell'autorizzazione.

Ipotesi cautelativa: Ai fini della valutazione, si ritengono cautelative le ipotesi di almeno il 50% degli avventori parlanti, ad un livello sonoro, per ciascun avventore, di 65 dB(A) ad 1 metro di distanza e attenuazioni, ad esempio dovute a tendoni, tensostrutture, materiali fonoassorbenti, non superiori a 3 dB(A).

c. Eventuale concessione di aree di parcheggio di pertinenza e valutazione del loro impatto.

d. Individuazione degli impianti di diffusione sonora, sia in ambiente interno che in esterno, e descrizione della loro collocazione, dei tempi di funzionamento e delle caratteristiche di emissione sonora; in particolare dovrà essere indicata la presenza di subwoofer. Dovranno essere indicate le impostazioni e le caratteristiche di settaggio degli impianti di diffusione sonora utilizzate nelle valutazioni. Tali impostazioni e settaggi dovranno essere resi noti al gestore per un corretto utilizzo degli impianti al fine di mantenere le caratteristiche di emissione entro i valori previsti nelle valutazioni. Dovrà essere indicata la presenza di eventuali limitatori acustici sia per musica diffusa che per esibizioni di musica live. Nel caso di installazione di limitatore acustico ne dovrà essere indicato la tipologia, i dati di settaggio e i sistemi atti a prevenirne la manomissione. Nel caso di esibizione di musica live, dovrà essere fatta una previsione degli strumenti di cui si ipotizza l'utilizzo, una stima complessiva dell'emissione che comprenda i singoli elementi acustici e l'impianto di diffusione sonora comprensivo delle casse spia dei musicisti.

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

Provincia di BRESCIA

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

e. Individuazione degli impianti tecnologici e delle apparecchiature rumorose (es. cappe di aspirazione, motori di condizionatori e frigoriferi) e descrizione della loro collocazione, dei tempi di funzionamento e delle caratteristiche di emissione sonora. In particolare dovranno essere individuati e descritti gli impianti ubicati in ambiente esterno.

f. Descrizione delle proprietà di fonoisolamento degli elementi strutturali dell'edificio attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono verso gli ambienti abitativi. Nella descrizione delle proprietà di fonoisolamento dovranno essere valutate ed indicate le caratteristiche (dimensionali, costruttive, ecc.) di facciate, infissi (finestre, porte, vetrine), pareti, soffitti ed eventuali controsoffitti. Le valutazioni dovranno prendere in considerazione eventuali condizioni di utilizzo dei serramenti che possono influire sulle loro proprietà di fonoisolamento (ad es. la situazione di finestre e/o porte aperte). Per la descrizione delle proprietà di fonoisolamento degli elementi strutturali dell'edificio ci si potrà avvalere anche di misure, che dovranno essere adeguatamente rappresentative delle caratteristiche del pubblico esercizio o circolo privato e dell'edificio.

g. In caso di pubblico esercizio o circolo privato strutturalmente connesso con edifici a destinazione d'uso residenziale dovrà essere valutata la trasmissione attraverso la struttura. In caso di utilizzo di sistemi di supporto e/o appoggio fonoisolanti o di dispositivi antivibranti per le casse acustiche e gli impianti tecnologici dovranno essere riportati i dati tecnici forniti dal produttore degli stessi e il programma di manutenzione/sostituzione e dovranno esserne valutate le proprietà di abbattimento.

Ipotesi cautelativa: La valutazione della trasmissione per via strutturale può essere omessa nel caso in cui le proprietà dei suddetti dispositivi garantiscano un abbattimento tale da renderla trascurabile.

h. La documentazione dovrà contenere le valutazioni relative al rispetto dei limiti di rumore previsti dalla normativa. In queste valutazioni sarà considerato il contributo complessivo di tutte le sorgenti del pubblico esercizio o circolo privato (impianti di diffusione sonora e tecnologici, rumore antropico, plateatico, ecc.) che si prevedono attive contemporaneamente e ogni cammino di propagazione, ivi compreso quello per via strutturale qualora questo non risulti trascurabile. Tutte le valutazioni o i risultati di eventuali misure dovranno essere riferiti ai ricettori più esposti e alle condizioni di massimo disturbo ipotizzabili.

i. Al fine di produrre stime cautelative, eventuali misure di rumore residuo, finalizzate alla valutazione del rispetto dei valori limite differenziali di immissione, dovranno essere effettuate in una situazione in cui tale rumore, all'interno dell'orario di apertura o attività, risulti minimo e con tempi di misura adeguati per la caratterizzazione della situazione acustica del sito. Tutte le eventuali misure eseguite nell'ambito della valutazione previsionale dovranno essere corredate da tutte le informazioni richieste dal DM 16/03/1998, e comprensive delle time history.

j. Misure tecniche ed organizzative previste per contenere l'inquinamento acustico derivante dalle diverse tipologie di sorgenti sonore connesse all'attività, comprese quelle antropiche.

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

Provincia di BRESCIA

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Allegato C

MODULI AMMINISTRATIVI

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

Provincia di BRESCIA

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

All.to 1

MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI, LUNA PARK, ECC.

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

Da allegare alle domande di licenza per spettacoli e trattenimenti pubblici

Al
Comune di
.....
..... (....)

Il sottoscritto _____, nato a _____, il _____,
residente a _____ Via _____ n. _____, in
qualità di (legale rappresentante / presidente / titolare) _____ della
(associazione, ente, altro) _____, con sede legale _____ -
_____ (via, civico, Comune, CAP, telefono), C.F./P.IVA _____

CHIEDE

ai sensi del regolamento per la tutela dell'inquinamento acustico del Comune di, l'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico che comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, consistente nello svolgimento di:

in, via/piazza _____ n. civico _____

Il giorno:	dalle ore :	alle ore:
Il giorno:	dalle ore :	alle ore:
Il giorno:	dalle ore :	alle ore:
Il giorno:	dalle ore :	alle ore:

nella zona _____ della Zonizzazione acustica del territorio comunale

IN DEROGA

agli orari ed ai limiti indicati nel regolamento Comunale.

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

Provincia di BRESCIA

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del regolamento Comunale per la Tutela dell'Inquinamento Acustico ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione comunale.

Allega la seguente documentazione:

- Planimetria della zona interessata dalla manifestazione compreso un'area sufficientemente vasta da contenere le abitazioni e gli spazi utilizzati da persone e comunità (estratto P.G.T.);
- Planimetria dell'area con evidenziate le sorgenti sonore e i confini;
- Relazione tecnico descrittiva sulle sorgenti, ubicazione orientamento, caratteristiche costruttive, potenze installate ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.

Data _____

Firma _____

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

Provincia di BRESCIA

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

All.to 2

SCHEMA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI INDICATI NEL REGOLAMENTO COMUNALE PER ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO.

Spett.le

Oggetto: autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico che comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi.

IL SINDACO / RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la domanda presentata in data _____ Prot. n. _____ dal sig. _____, in qualità di _____, ai sensi del Regolamento per la tutela dell'inquinamento acustico del Comune di _____, volta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività di _____ in deroga ai limiti previsti dal citato Regolamento;

AUTORIZZA

ai sensi del regolamento per la tutela dell'inquinamento acustico del Comune di SAN ZENO NAVIGLIO, la suddetta attività temporanea in _____, via/piazza _____ n. civico _____, in deroga ai limiti stabiliti dal citato Regolamento.

L'attivazione di sorgenti sonore è consentita nei giorni:

Il giorno:	dalle ore :	alle ore:
Il giorno:	dalle ore :	alle ore:
Il giorno:	dalle ore :	alle ore:
Il giorno:	dalle ore :	alle ore:

Rispettando rigidamente i giorni e gli orari sopra autorizzati.

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

Provincia di BRESCIA

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Gli organizzatori sono tenuti ad informare preventivamente la popolazione interessata dalle emissioni sonore.

Data _____

Firma _____

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

Provincia di BRESCIA

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

All.to 3

FAC-SIMILE MODULO PER ESPOSTO PER PRESUNTO INQUINAMENTO ACUSTICO

Il sottoscritto _____ residente in via _____
_____ N° _____ località _____ in Comune
di _____
reperibile dalle ore _____ alle ore _____ al seguente n° telefonico _____
e dalle ore _____ alle ore _____ al seguente n° telefonico _____

ESPONE

che l'attività/ditta _____ condotta dal Sig.
_____ sita _____ in
via _____

provoca eccessiva rumorosità e che la fonte del presunto inquinamento acustico ha le seguenti caratteristiche:

A) Fonte del presunto inquinamento acustico.

1. Caratteristiche della sorgente (sono riportate le principali cause, ma la casistica esposta non è esaustiva)

Causa potenziale	barrare
Attività nel suo complesso (non è individuabile una causa specifica)	<input type="radio"/>
Musica ad alto volume	<input type="radio"/>
Da persone presenti all'interno di pubblico esercizio (contributo antropico degli avventori)	<input type="radio"/>
Impianto di condizionamento dell'aria (solo stagione estiva)	<input type="radio"/>
Impianto di climatizzazione caldo/freddo (anche stagione invernale)	<input type="radio"/>
Attività di carico e scarico merci	<input type="radio"/>
Attrezzature in uso all'attività (specificare il tipo di impianto)	<input type="radio"/>
Attività industriale/artigianale (specificare)	<input type="radio"/>
.....	
.....	
.....	
.....	
Altro (specificare).....	<input type="radio"/>
.....	
.....	

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

Provincia di BRESCIA

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

B) Dichiarazione di disponibilità ad eseguire i rilievi.

Il/La sottoscritto/a s'impegna sin d'ora a consentire l'accesso alla propria abitazione:

a) ai tecnici ARPA Lombardia, per la verifica dei livelli di rumore presso il recettore in qualsiasi fase del procedimento amministrativo lo si ritenga opportuno;

b) ai tecnici della parte sorgente del rumore, alla quale, in caso di accertato superamento dei limiti di rumorosità verrà ingiunta la redazione di un piano di bonifica acustica;

E' altresì consapevole che la mancata sottoscrizione della presente dichiarazione potrà comportare difficoltà per l'avvio del formale procedimento amministrativo per inquinamento acustico e per la sua rapida conclusione.

Data.....Firma.....

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

Provincia di BRESCIA

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

All.to 4

FAC-SIMILE MODULO PER RICHIESTA DI INTERVENTO PER INDAGINE FONOMETRICA

COMUNE DI

Data.....

In riferimento all'esposto per presunto inquinamento acustico presentato in data _____ da parte del Sig. _____ abitante in via _____ con la presente si chiede un Vostro intervento per l'effettuazione di indagini fonometriche atte a verificare il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico da parte della ditta/attività _____ sita in via _____.

A tale scopo si allega la seguente documentazione:

- copia dell'esposto presentato;
- nominativo, indirizzo e numero di telefono degli esponenti;
- denominazione, indirizzo, legale rappresentante, sede legale, C.F./P.IVA dell'attività/ditta presumibilmente disturbante; nominativo di un suo referente per i controlli da svolgere;
- informazioni relative al regime autorizzativo della attività/ditta;
- informazioni relative all'applicabilità della definizione di "impianto a ciclo produttivo continuo" (art. 2, DM 11/12/96);
- copia della documentazione riguardante la Valutazione di Impatto Acustico (art. 8, L. 447/95);
- copia della comunicazione d'apertura del procedimento amministrativo trasmessa al disturbante in raccomandata A/R (Art. 8 L. 241/90);
- nominativo del responsabile del procedimento;
- nominativo del personale dell'Amministrazione comunale che, se necessario, parteciperà ai rilievi fonometrici effettuati dall'ARPA;
- descrizione delle sorgenti di rumore per quanto possibile e delle modalità di disturbo;
- planimetria dei luoghi con indicazione degli edifici e delle proprietà coinvolte;
- estratto della classificazione acustica del territorio;
- estratto del P.G.T. e delle N.T.A. per l'area in esame, con l'indicazione della destinazione urbanistica delle aree ove sono ubicate le sorgenti di rumore e il recettore disturbato, con l'esplicita indicazione della zona in cui ricade quest'ultimo ai sensi della classificazione acustica o, in mancanza, dell'art. 6, comma 1 del DPCM 01/03/91;
- memorie scritte presentate dal titolare della sorgente di rumore ed inerenti il problema evidenziato.